


Pubblicato il 06/09/2023

N. 13618/2023 **REG.PROV.COLL.**
N. **09226/2023 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9226 del 2023, proposto da

Edoardo D'Arcangelo, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Marotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Ilenia Apicella, Silvana Coppola, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

a) del Decreto prot. m_pi. AOODRCA. REGISTRO UFFICIALE. U. 0045201 del 30/11/2022, del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con il quale si dispone: "gli aspiranti ..., D'Arcangelo Edoardo , ..., sono

esclusi dalla 2 partecipazione alla procedura concorsuale, bandita con D.D. 1081/2022, gestita dall'USR Campania, per la classe di concorso A027 "Matematica e Fisica";

b) del verbale prot. n. 4993 del 21/11/2022, richiamato nel Decreto impugnato sub a), mai comunicato al ricorrente, con cui la Commissione giudicatrice, a seguito delle verifiche effettuate in merito al possesso dei requisiti di accesso da parte dei candidati partecipanti alla procedura, ha proposto l'esclusione dell'aspirante D'Arcangelo Edoardo;

c) della nota prot. n. 5194 del 05/12/2022, a firma del Presidente della Commissione esaminatrice del concorso indetto con D.D. 6 maggio 2022, n. 1081, per la classe di concorso A027 "MATEMATICA E FISICA" per la Regione Campania, D.S. Prof.ssa Daniela Tagliaferro, con la quale, in riscontro all'istanza di reinserimento in graduatoria presentata dal ricorrente in data 02/12/2022, si comunica al docente che "In riferimento all'oggetto e all'istanza prodotta dal candidato, a seguito dell'esclusione disposta dall'U.S.R. per la Campania in data 30/11/2022, si precisa che nella fattispecie il provvedimento è stato emanato alla stregua della normativa tuttora vigente, D.P.R. n. 19/2016;

d) del Decreto prot. m_pi.AOODRCA. REGISTRO UFFICIALE. U. 0045858 del 5/12/2022 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso indetto con D.D. 6 maggio 2022, n. 1081, per la classe di concorso A027 "MATEMATICA E FISICA" per la Regione Campania, nella parte in cui non include il nominativo del ricorrente nella graduatoria allegata;

e) della graduatoria di merito del concorso indetto con D.D. 6 maggio 2022, n. 1081, per la classe di concorso A027 "MATEMATICA E FISICA" per la Regione Campania, allegata al Decreto impugnato sub d), nella parte in cui non include il nominativo del ricorrente;

f) del Decreto n. 1081 del 06/05/2022 del Ministero dell'Istruzione, Dipartimento

per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione generale per il personale scolastico, di indizione della procedura concorsuale straordinaria, articolata per regione e classe di concorso, di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, 4 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per la copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado che residuano dalle immissioni in ruolo effettuate ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 del medesimo articolo, nella parte in cui, all'art. 3, rubricato "Requisiti di ammissione", prevede: "1. Sono ammessi a partecipare alla procedura di cui al presente decreto i candidati in possesso congiuntamente, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, dei seguenti requisiti: a. abilitazione specifica o titolo di accesso alla specifica classe di concorso ovvero analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; ...", se e per quanto non consente ai Laureati in Ingegneria V.O., indipendentemente dall'anno accademico di conseguimento della laurea, di accedere alla procedura concorsuale straordinaria per la classe di concorso A-27 – Matematica e Fisica o, in subordine, se e per quanto non consente ai Laureati in Ingegneria V.O., in possesso di esami equipollenti a quelli previsti per l'accesso alle classi di concorso di A-20–Fisica e A-26–Matematica, di accedere alla procedura concorsuale straordinaria per la classe di concorso A-27 – Matematica e Fisica;

g) della tabella A allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016 n. 19, recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a) del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nella parte in cui non consente ai Laureati in Ingegneria V.O., indipendentemente dall'anno accademico di conseguimento della laurea, di accedere all'insegnamento di Matematica e Fisica nella Scuola Secondaria di secondo grado (A-27 – Matematica e Fisica), o, in subordine, nella parte in cui non consente ai Laureati in Ingegneria V.O., in possesso di esami

equipollenti a quelli previsti per l'accesso alle classi di concorso di A- 20 – Fisica e A-26 – Matematica, di accedere all'insegnamento di Matematica e Fisica nella Scuola Secondaria di secondo grado (A-27 – Matematica e Fisica);

h) della tabella A allegata al D.M. 354/1998 (Costituzione di Ambiti Disciplinari per aggregazione di classi di concorso finalizzata allo snellimento delle procedure concorsuali ed altre procedure connesse), nella parte in cui non consente ai Laureati in Ingegneria V.O., indipendentemente dall'anno accademico di conseguimento della laurea, di accedere all'insegnamento di Matematica e Fisica nella Scuola Secondaria di secondo 5 grado (A-27 – Matematica e Fisica), o, in subordine, nella parte in cui non consente ai Laureati in Ingegneria V.O. in possesso di esami equipollenti a quelli previsti per l'accesso all'insegnamento di Matematica e Fisica nella Scuola Secondaria di secondo grado (49/A – Matematica e Fisica), di accedere all'insegnamento della medesima disciplina (49/A – Matematica e Fisica);

i) una agli atti preordinati, connessi e consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Campania;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 settembre 2023 la dott.ssa Francesca Dello Sbarba e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che risulta dall'ordinanza n. 3664 del 2023 depositata in atti, con la quale il T.A.R. Campania ha dichiarato *“la propria incompetenza per territorio, indicando nel T.A.R. Lazio con sede in Roma il giudice competente per territorio, innanzi al quale il processo potrà essere riassunto, nel termine di cui all'art. 15, comma 4, c.p.a.”*, che *“con ordinanza collegiale del 28.03.2023, la Sezione ordinava l'integrazione del contraddittorio, a cura del ricorrente, mediante la pubblicazione del testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei*

controinteressati, sul sito internet dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con prova dell'adempimento depositata, dal medesimo ricorrente, in data 5.06.2023";

Rilevato che il ricorso in riassunzione innanzi al T.A.R. Lazio Roma non risulta essere stato notificato per pubblici proclami ai soggetti e con le modalità del ricorso introduttivo;

Ritiene il Collegio, riservata ogni decisione in ordine alla proposta istanza cautelare, la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, con notifica dell'atto di riassunzione "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ordina l'integrazione del contraddittorio di cui in motivazione.

Rinvia alla camera di consiglio del 21 novembre 2023 per la prosecuzione della fase cautelare.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Silvestro Maria Russo, Presidente

Giuseppe Sapone, Consigliere

Francesca Dello Sbarba, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Francesca Dello Sbarba

IL PRESIDENTE
Silvestro Maria Russo

IL SEGRETARIO

Avv. Pasquale Marotta
Patrocinante in Cassazione ed altre Corti Superiori
Specializzato in Diritto Amm.vo e Scienza dell'Amministrazione
Perfezionato in Amministrazione e Finanza degli Enti Locali
Via G.Galilei n° 14 - 81100 Caserta
Tel. 0823/210216 - Fax 0823/220561
pec: pasquale.marotta@avvocatismcv.it

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO
- ROMA
RICORSO IN RIASSUNZIONE

Ricorre in riassunzione il prof. D’Arcangelo Edoardo, nato a Popoli (PE) il 19/10/1973 e residente in Quadri (CH) alla Via Guglielmo Marconi n. 18, C.F. DRCDRD73R19G878O, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, dall’avv. Pasquale Marotta (C.F. MRT PQL 64M14B362R), con il quale elettivamente domicilia presso il domicilio digitale dello stesso difensore, come da p.e.c. da Registri di Giustizia. Il sottoscritto difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e/o notificazioni all’indirizzo pec: pasquale.marotta@avvocatismcv.it.

CONTRO

- **il Ministero dell’Istruzione e del Merito**, in persona del Ministro p.t.;
- **l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania**, in persona del Direttore Generale p.t.;
- la **Commissione giudicatrice** del concorso indetto con D.D. del 6 maggio 2022, n. 1081, nominata per la Regione Campania, classe di concorso A027 – Matematica e Fisica;

nonché nei confronti di

- **Apicella Ilenia**, residente in Cava de’ Tirreni (SA) – 84013 - alla via E. Talamo n.73;
- **Coppola Silvana**, residente in Monte di Procida (NA) - 80070- alla via Roma n. 122;

per l’annullamento, previa sospensione, dei seguenti provvedimenti:

- a) del Decreto prot. m_pi. AOODRCA. REGISTRO UFFICIALE. U. 0045201 del 30/11/2022, del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con il quale si dispone: “*gli aspiranti ..., D’Arcangelo Edoardo , ..., sono esclusi dalla*

partecipazione alla procedura concorsuale, bandita con D.D. 1081/2022, gestita dall'USR Campania, per la classe di concorso A027 "Matematica e Fisica";

b) del verbale prot. n. 4993 del 21/11/2022, richiamato nel Decreto impugnato sub a), mai comunicato al ricorrente, con cui la Commissione giudicatrice, a seguito delle verifiche effettuate in merito al possesso dei requisiti di accesso da parte dei candidati partecipanti alla procedura, ha proposto l'esclusione dell'aspirante D'Arcangelo Edoardo;

c) della nota prot. n. 5194 del 05/12/2022, a firma del Presidente della Commissione esaminatrice del concorso indetto con D.D. 6 maggio 2022, n. 1081, per la classe di concorso A027 "MATEMATICA E FISICA" per la Regione Campania, D.S. Prof.ssa Daniela Tagliaferro, con la quale, in riscontro all'istanza di reinserimento in graduatoria presentata dal ricorrente in data 02/12/2022, si comunica al docente che "In riferimento all'oggetto e all'istanza prodotta dal candidato, a seguito dell'esclusione disposta dall'U.S.R. per la Campania in data 30/11/2022, si precisa che nella fattispecie il provvedimento è stato emanato alla stregua della normativa tuttora vigente, D.P.R. n. 19/2016.

Si precisa che il D.M. n. 259 del 09/05/2017 all'art. 5 contempla esclusivamente;

- la partecipazione alle prove di accesso ai percorsi di tirocinio formativo attivo di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249*
- la domanda di inserimento nelle graduatorie di Istituto per le corrispondenti nuove classi di concorso*

Inoltre il D.M. n. 354 del 10/08/1998, ad integrazione e successivo al D.M. n. 39 del 30/01/1998, all'Allegato 1 A.D. 8 recita quanto segue:

<i>Classe di concorso</i>	<i>Titoli di accesso</i>
<i>49/A</i>	<i>Lauree in : astronomia; discipline nautiche; fisica; ingegneria (1); matematica Laurea in: ingegneria (a) purchè conseguita entro l'A.A. 2000/2001 Lauree in: matematica e fisica; scienze matematiche; scienze fisiche e matematiche</i>

	<p>-----</p> <p>(1) <i>La laurea in ingegneria è titolo di ammissione al concorso purchè il piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali) di: analisi matematica I, analisi matematica II, geometria o geometria I, due corsi annuali (o quattro semestrali) tra i seguenti: geometria ed algebra o algebra ed elementi di geometria, calcolo delle probabilità, analisi numerica o calcolo numerico, e due corsi annuali (o quattro semestrali) di: fisica generale.</i></p> <p>(a) <i>La laurea in ingegneria è valida indipendentemente dal piano di studi seguito</i></p>
--	---

*Alla luce di quanto esposto e dalla valutazione dei titoli si evince che il candidato **ha conseguito la laurea il 30/01/2003** senza aver sostenuto i seguenti esami:*

- *calcolo delle probabilità*
- *analisi numerica o calcolo numerico”;*

d) del Decreto prot. m_pi.AOODRCA. REGISTRO UFFICIALE. U. 0045858 del 5/12/2022 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso indetto con D.D. 6 maggio 2022, n. 1081, per la classe di concorso A027 “MATEMATICA E FISICA” per la Regione Campania, nella parte in cui non include il nominativo del ricorrente nella graduatoria allegata;

e) della graduatoria di merito del concorso indetto con D.D. 6 maggio 2022, n. 1081, per la classe di concorso A027 “MATEMATICA E FISICA” per la Regione Campania, allegata al Decreto impugnato sub d), nella parte in cui non include il nominativo del ricorrente;

f) del Decreto n. 1081 del 06/05/2022 del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione generale per il personale scolastico, di indizione della procedura concorsuale straordinaria, articolata per regione e classe di concorso, di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021,

n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per la copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado che residuano dalle immissioni in ruolo effettuate ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 del medesimo articolo, nella parte in cui, all'art. 3, rubricato "Requisiti di ammissione", prevede: "*1. Sono ammessi a partecipare alla procedura di cui al presente decreto i candidati in possesso congiuntamente, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:*

a. abilitazione specifica o titolo di accesso alla specifica classe di concorso ovvero analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; ...", se e per quanto non consente ai Laureati in Ingegneria V.O., indipendentemente dall'anno accademico di conseguimento della laurea, di accedere alla procedura concorsuale straordinaria per la classe di concorso A-27 – Matematica e Fisica o, in subordine, se e per quanto non consente ai Laureati in Ingegneria V.O., in possesso di esami equipollenti a quelli previsti per l'accesso alle classi di concorso di A-20–Fisica e A-26–Matematica, di accedere alla procedura concorsuale straordinaria per la classe di concorso A-27 – Matematica e Fisica;

g) della tabella A allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016 n. 19, recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a) del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nella parte in cui non consente ai Laureati in Ingegneria V.O., indipendentemente dall'anno accademico di conseguimento della laurea, di accedere all'insegnamento di Matematica e Fisica nella Scuola Secondaria di secondo grado (A-27 – Matematica e Fisica), o, in subordine, nella parte in cui non consente ai Laureati in Ingegneria V.O., in possesso di esami equipollenti a quelli previsti per l'accesso alle classi di concorso di A-20 – Fisica e A-26 – Matematica, di accedere all'insegnamento di Matematica e Fisica nella Scuola Secondaria di secondo grado (A-27 – Matematica e Fisica);

h) della tabella A allegata al D.M. 354/1998 (Costituzione di Ambiti Disciplinari per aggregazione di classi di concorso finalizzata allo snellimento delle procedure concorsuali ed altre procedure connesse), nella parte in cui non consente ai Laureati in Ingegneria V.O., indipendentemente dall'anno accademico di conseguimento della laurea, di accedere all'insegnamento di Matematica e Fisica nella Scuola Secondaria di secondo

grado (A-27 – Matematica e Fisica), o, in subordine, nella parte in cui non consente ai Laureati in Ingegneria V.O. in possesso di esami equipollenti a quelli previsti per l'accesso all'insegnamento di Matematica e Fisica nella Scuola Secondaria di secondo grado (49/A – Matematica e Fisica), di accedere all'insegnamento della medesima disciplina (49/A – Matematica e Fisica);

i) una agli atti preordinati, connessi e consequenziali.

FATTO E DIRITTO

Il ricorrente ha presentato, dinanzi al TAR Campania - Napoli, il ricorso contrassegnato dal n. di R.G. 911/2023, al fine di ottenere l'annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti su indicati.

Il TAR Campania - Napoli, sez. Quarta, all'esito della Camera di Consiglio del 14 giugno 2023, con ordinanza n. 3664/2023, pubblicata in data 16 giugno 2023, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, ritenendo competente il TAR Lazio - Roma.

Tutto ciò premesso, il ricorrente, ut supra rapp.to e difeso, con il presente atto,

RIASSUME

la causa R.G. n. 911/2023 innanzi al TAR Lazio – Roma, riproponendone di seguito il contenuto del ricorso originario proposto dinanzi al Tar Campania-Napoli:

“FATTO

Con Decreto n. 1081 del 06/05/2022 del Ministero dell'Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione generale per il personale scolastico, è stata bandita la procedura concorsuale straordinaria, articolata per regione e classe di concorso, di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per la copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado che residuano dalle immissioni in ruolo effettuate ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 del medesimo articolo.

L'odierno ricorrente, in possesso della Laurea in Ingegneria Elettronica V.O., conseguita in data 30/01/2003 presso l'Università degli Studi "Federico II" di Napoli, ha presentato, in data 29/05/2022, domanda di partecipazione al concorso nella Regione Campania per la classe di concorso A027 – Matematica e Fisica.

Successivamente, il docente D'Arcangelo ha sostenuto la prova orale prevista dal bando di concorso.

Tuttavia, in data 30/11/2022, il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con Decreto prot. m_pi. AOODRCA. REGISTRO UFFICIALE. U. 0045201, ha disposto la sua esclusione dalla partecipazione alla procedura concorsuale bandita con D.D. 1081/2022, per la classe di concorso A027 "Matematica e Fisica".

Nella premessa del citato Decreto si legge: "*VISTO il verbale, prot. n. 4993 del 21/11/2022, con cui la Commissione giudicatrice, a seguito delle verifiche effettuate in merito al possesso dei requisiti di accesso da parte dei candidati partecipanti alla procedura, ha proposto l'esclusione degli aspiranti ..., D'Arcangelo Edoardo, ...;*

CONSIDERATO che i candidati su indicati risultano sprovvisti dei requisiti di ammissione ex art. 3 comma 4 del citato D.D. 1081/2022;".

A seguito di ciò, il prof. D'Arcangelo, in data 02/12/2022, ha inviato una mail alla Commissione esaminatrice, con la quale richiesto il inserimento nella graduatoria di merito.

In data 05/12/2022, con nota prot. n. 5194, il Presidente della Commissione esaminatrice, in riscontro alla citata richiesta, ha comunicato al ricorrente quanto riportato in epigrafe.

Infine, con Decreto prot. m_pi.AOODRCA. REGISTRO UFFICIALE. U. 0045858 del 5/12/2022, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania ha approvato la graduatoria di merito del concorso indetto con D.D. 6 maggio 2022, n. 1081, per la classe di concorso A027 "MATEMATICA E FISICA" per la Regione Campania.

Il ricorrente non è stato inserito nella graduatoria allegata al citato decreto.

Da qui la necessità del presente ricorso.

I provvedimenti, in questa sede gravati, sono illegittimi e vanno annullati per i seguenti

MOTIVI

1) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COST; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA, ILLOGICITA', CONTRADDITTORIETA'; DIFETTO DI MOTIVAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

Come esposto in narrativa, con Decreto prot. m_pi. AOODRCA. REGISTRO UFFICIALE. U. 0045201 del 30/11/2022, il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania ha disposto l'esclusione del ricorrente dalla partecipazione alla procedura concorsuale bandita con D.D. 1081/2022, per la classe di concorso A027 "Matematica e Fisica", in quanto ritenuto sprovvisto dei requisiti di ammissione ex art. 3 comma 4 del citato D.D. 1081/2022.

Inoltre, con nota del 05/12/2022, il Presidente della Commissione esaminatrice, in riscontro alla richiesta di reinserimento in graduatoria presentata dal ricorrente, ha comunicato allo stesso quanto segue: “... *In riferimento all’oggetto e all’istanza prodotta dal candidato, a seguito dell’esclusione disposta dall’U.S.R. per la Campania in data 30/11/2022, si precisa che nella fattispecie il provvedimento è stato emanato alla stregua della normativa tuttora vigente, D.P.R. n. 19/2016.*”.

Ebbene, la motivazione adottata e il D.P.R. citato risultano essere illegittimi in quanto viziati da illogicità, contraddittorietà e irragionevolezza.

A tal proposito, occorre rappresentare che la Tabella A allegata al D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19 consente ai Laureati in Ingegneria V.O. di insegnare Fisica nella Scuola Secondaria di Secondo grado (classe di concorso A-20 – Fisica) e Matematica nella Scuola Secondaria di Secondo grado (classe di concorso A-26 – Matematica), purché il piano di studi abbia compreso determinati esami.

Tuttavia, la medesima tabella, relativamente alla classe di concorso A-27 – Matematica e Fisica, tra i “Titoli di accesso D.M. 39/1998 (Vecchio ordinamento)”, non contempla la **Laurea in Ingegneria.**

In altri termini, i Laureati in Ingegneria possono insegnare Fisica (classe di concorso A-20 – Fisica) e Matematica (A-26 – Matematica), purché il piano di studi abbia compreso determinati esami, ma non possono insegnare Matematica e Fisica (A-27 – Matematica e Fisica).

Ebbene, le disposizioni di cui alla tabella A allegata al D.P.R. 19/2016 risultano viziate da illogicità, contraddittorietà e irragionevolezza, nella parte in cui, da un lato, consentono a chi sia in possesso di una laurea in Ingegneria V.O., di insegnare sia sulla classe di concorso A026 “Matematica” che sulla A020 “Fisica” ma, allo stesso tempo, impediscono agli stessi docenti di poter accedere alla classe di concorso A027 “Matematica e Fisica” che ricomprende *in unum* i succitati insegnamenti.

Tale preclusione appare incomprensibile in punto di irragionevolezza.

I docenti laureati in ingegneria verrebbero discriminati rispetto ai docenti laureati in matematica e rispetto a quelli laureati in fisica, che possono accedere, con il loro titolo di studio, sia alla classe di concorso A-27, sia alla A- 20 che alla A-26 e, quindi, in ciascuna singola classe a loro scelta.

Una discriminazione sostanzialmente basata soltanto su un codice diverso, laddove, invece, i contenuti dell'insegnamento e la formazione conseguita per la classe A027 sono nella sostanza corrispondenti alle altre due classi di concorso, anche in termini di programmi concorsuali e che determinano, appunto, la omogeneità disciplinare tra la cl.co. A-27 e le cl.co. A-20 e A-26.

Questa soluzione interpretativa porterebbe, peraltro, all'irrazionale conseguenza per cui un docente che ha conseguito la Laurea in Ingegneria possa insegnare la materia "Matematica" e la materia "Fisica" (separatamente intese), ma non possa, invece, svolgere attività di docenza nella materia (unita) di "Matematica e Fisica".

Tant'è che il TAR Lazio – Roma, Sezione III Bis, con sentenza n. 8571/2022, ha annullato le disposizioni contemplate dalla Tabella A del D.P.R. n. 19/2016 nella parte in cui non consentono ai laureati in Ingegneria V.O. di accedere all'insegnamento di Matematica e fisica (cl.co A027).

In particolare, nella prefata sentenza si legge: *"8.1 Venendo alle disposizioni contenute nella Tabella A a quest'ultimo allegata, esse paiono effettivamente viziate da illogicità, contraddittorietà e irragionevolezza, nella parte in cui, da un lato, consentono a chi sia in possesso di una laurea in ingegneria, alle condizioni sopra sinteticamente riepilogate, di insegnare sia sulla classe di concorso A026 "Matematica" che sulla A020 "Fisica" ma, allo stesso tempo, impediscono agli stessi docenti di potere accedere alla classe di concorso A027 "Matematica e Fisica" che, tendenzialmente, ricomprende in unum i succitati insegnamenti.*

8.2 Come in precedenza anticipato, sia il previgente d.m. n. 39/98 e sia l'attuale d.P.R. n. 19/2016, quest'ultimo parzialmente modificato e integrato dal d.m. n. 259/2017, prevedono che i laureati in ingegneria possano, alle sopra rammentate condizioni, accedere agli insegnamenti relativi alle materie della fisica e della matematica, ma solo separatamente (sul punto non vi è contestazione da parte della resistente), precludendo entrambi la possibilità che lo stesso titolo di studio possa invece essere ritenuto valido anche per l'accesso alla classe di concorso A027 (ex 49/A) che ricomprende entrambi gli insegnamenti di cui trattasi.

Tale ultima previsione si rivela quindi incomprensibile in punto di ragionevolezza.

8.3 Sul punto, appare assente una valida presa di posizione da parte dell'amministrazione e quindi un'idonea spiegazione in tal senso. A seguito della

richiesta in via istruttoria di questa sezione, come sopra ricordato, il Ministero si è limitato a sostenere la sussistenza di una metodologia peculiare di insegnamento connessa ad un “approccio interdisciplinare” che caratterizzerebbe la classe di concorso A027 (ex 49/A), ma senza esporre in alcun modo le basi giuridiche e sostanziali di tale asserzione.

Tantomeno è spiegata la correlazione di tale assunto con il percorso universitario seguito e con le conoscenze acquisibili in seguito dal candidato, considerando anche che non pare alieno dagli studi di ingegneria il menzionato “approccio interdisciplinare”.

Il collegio, quindi, non ravvisa sufficienti ragioni per impedire l’accesso all’insegnamento sulla prefata classe A027 da parte dei laureati in ingegneria, ovviamente facendo riferimento a quelli che dimostrino di possedere sia i requisiti per insegnare fisica sia quelli per insegnare matematica, così come previsti dal medesimo d.P.R. n. 19/2016, modificato dal d.m. n. 259/2017.

8.4. La conclusione di cui sopra appare imporsi anche alla luce dei principi costituzionali di accesso ai pubblici impieghi (art. 97) e di diritto al lavoro (cfr. artt. 4 e 35 per ciò che rileva in questa sede), i quali impongono di prevedere restrizioni alle posizioni giuridiche che essi sottendono solo qualora vi siano effettivamente ragioni giustificative in tal senso.

8.5. A corroborare l’illogicità ed il difetto di motivazione di cui si è detto contribuiscono: (i) l’art. 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, norma fondamento del regolamento in parola, che fissa, per la revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, una serie di criteri tra i quali, per quanto qui interessa, la “razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilità nell’impiego dei docenti”; (ii) il d.m. n. 354/1998, seppure applicabile direttamente solo in alcuni casi specifici e non nella presente fattispecie, il quale come visto istituisce un ambito disciplinare 8 che accorpa le classi di cui si discorre; (iii) l’art. 4 del d.m. n. 38/98, che al comma 2 dispone: “2. Coloro che sono in possesso di diplomi di abilitazione, separatamente conseguiti, per le classi di concorso 47/A- Matematica e 38/A- Fisica, ovvero per le classi di concorso LXIII e XLIV del progresso ordinamento, sono da considerarsi abilitati, per la classe 49/A- Matematica e fisica.”.

In tale modo, infatti, risultano inserite nel quadro normativo generale delle previsioni di (relativa) fungibilità delle classi di concorso in esame che confermano l’assenza di

ragioni sostanziali contrarie alla ricostruzione logica, ragionevole e costituzionalmente orientata di cui ai capi precedenti della presente sentenza.

9. Per le suesposte ragioni, il ricorso deve trovare accoglimento, dovendosi disporre l'annullamento del provvedimento di esclusione dalla classe A027 "Matematica e Fisica" di parte ricorrente di cui in epigrafe, che deve ritenersi viziato alla stregua delle ragioni che precedono, in via derivata, a causa della illegittimità delle disposizioni contemplate dalla Tabella A del d.P.R. n. 19/2016 che, in parte qua, vanno parimente annullate per violazione dei principi di logicità e ragionevolezza (corollario della buona amministrazione), imparzialità, trasparenza (sotto il profilo della assenza di motivazione) e proporzionalità, dal momento che non consentono a laureati in ingegneria in possesso dei requisiti previsti per insegnare, singolarmente, matematica e fisica, così come individuati dal medesimo riferimento normativo, di poterlo fare anche sulla classe A027.

L'annullamento parziale del detto d.P.R. n. 19/2016, per i motivi che precedono, appare sufficiente ai fini dell'annullamento degli atti applicativi impugnati, in quanto è ad esso, e non al d.m. 39/1998, che rinvia la lex specialis della procedura de qua e l'atto di esclusione, ed in quanto comunque il d.m. 259/2017, nel prevedere, a determinate condizioni, una clausola di salvaguardia delle posizioni pregresse non determina una ultrattività della previgente normativa che rimane abrogata (cfr. art. 5 comma 3, d.P.R. n. 19/2016).".

Orbene, dalla citata pronuncia si evince chiaramente che le disposizioni contemplate dalla Tabella A del d.P.R. n. 19/2016 che non consentono a laureati in ingegneria in possesso dei requisiti previsti per insegnare, singolarmente, matematica e fisica, così come individuati dal medesimo riferimento normativo, di poterlo fare anche sulla classe A027, sono state già annullate dal TAR Lazio – Roma, per violazione dei principi di logicità e ragionevolezza (corollario della buona amministrazione), imparzialità, trasparenza (sotto il profilo della assenza di motivazione) e proporzionalità.

Ne consegue l'illegittimità del provvedimento di esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale straordinaria, nonché della nota del 05/12/2022 del Presidente della Commissione esaminatrice, entrambi impugnati in epigrafe, e, pertanto, gli stessi andranno annullati.

Ma non solo!!

Giova altresì sottolineare che tra i programmi concorsuali allegati Decreto Ministeriale n. 108 del 28 aprile 2022, recante “*Disposizioni concernenti la procedura concorsuale straordinaria per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune, ai sensi dell’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106*”, si prevedono, per la classe di concorso A026 (matematica), i seguenti argomenti: Didattica della matematica; Storia del pensiero matematico; Geometria euclidea e cartesiana; Logica e insiemistica; Aritmetica e algebra; Funzioni e successioni; Probabilità e statistica; Modelli matematici.

Per la classe di concorso A020 (fisica) si prevedono i seguenti argomenti: Storia e didattica della fisica; Grandezze fisiche e loro misura; Meccanica del punto materiale e del corpo rigido; Statica e dinamica dei fluidi; Sistemi di riferimento e relatività; Campo elettrico e campo magnetico; Onde ed oscillazioni; Ottica; Termodinamica; Sistemi dinamici complessi; Fisica quantistica; La fisica del nucleo e delle particelle; La fisica delle stelle e dell’universo; Fonti di energia.

Infine, per la classe di concorso A027 (matematica e fisica) sono elencati gli argomenti di matematica e quelli della fisica, **senza nessuna modifica, né vi sono parti aggiuntive.**

Alla luce delle su esposte considerazioni, ne discende l’irragionevolezza e, quindi, l’illegittimità del provvedimento di esclusione impugnato e, pertanto, lo stesso andrà annullato.

2) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COST; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA, ILLOGICITA’, CONTRADDITTORIETA’; DIFETTO DI MOTIVAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

Acclarata l’illegittimità delle disposizioni contemplate dalla Tabella A del d.P.R. n. 19/2016 che non consentono a laureati in ingegneria di poter insegnare sulla classe di concorso A027, **occorre rappresentare che la medesima tabella è, altresì, illegittima per un ulteriore motivo.**

In particolare, la citata Tabella A consente ai Laureati in Ingegneria V.O. di insegnare Matematica nella Scuola Secondaria di Secondo grado (classe di concorso A-26 – Matematica), a condizione che, alternativamente:

a) abbiano conseguito il titolo di studio entro l'a.a. 2000/2001, potendo insegnare tale disciplina a prescindere dal contenuto del loro piano di studi;

b) ovvero, abbiano conseguito la laurea successivamente, dovendo a questo punto aver seguito un piano di studi contenente i corsi annuali (o due semestrali) di: analisi matematica I, analisi matematica II, geometria o geometria I e due corsi annuali (o quattro semestrali) tra i seguenti: geometria ed algebra o algebra ed elementi di geometria, **calcolo delle probabilità, analisi numerica o calcolo numerico.**

Orbene, in merito si contesta la legittimità della citata previsione, nella parte in cui opera una evidente discriminazione tra i laureati in Ingegneria ante a.a. 2000/2001 e post a.a. 2000/2001.

Invero, il percorso di studi seguito dagli iscritti al c.d. “Vecchio Ordinamento” è identico, a prescindere dall’anno accademico di conseguimento della laurea.

Per cui, non vi è alcuna razionale motivazione che possa giustificare il differente trattamento riservato ai laureati del V.O. che hanno conseguito la laurea in Ingegneria dopo l’a.a. 2000/2001, per i quali la tabella A allegata al DPR n. 19/2016 richiede il possesso di specifici esami per poter accedere alla classe di concorso A026 – Matematica, quando, invece, per coloro i quali hanno conseguito la medesima laurea prima del citato anno accademico non viene richiesta alcuna specifica condizione, in quanto ritenuta “... ***valida indipendentemente dal piano di studi seguito***”.

Da ciò ne consegue l’illegittimità del D.P.R. n. 19/2016 nella parte in cui non consente ai Laureati in Ingegneria V.O., indipendentemente dall’anno accademico di conseguimento della laurea, di accedere all’insegnamento per la classe di concorso (A-26 – Matematica) e, pertanto, le relative disposizioni andranno annullate in parte qua.

In subordine, si contesta la legittimità della nota n. (1) citata nella parte in cui non consente ai Laureati in Ingegneria V.O. in possesso di esami equipollenti a quelli ivi contemplati di accedere all’insegnamento di Matematica nella Scuola Secondaria di secondo grado (A-26 – Matematica).

Al riguardo, infatti, preme rappresentare che in merito agli esami “***calcolo delle probabilità, analisi numerica o calcolo numerico***”, richiamati nella citata nota (1), occorre rilevare che i relativi programmi sono stati comunque svolti dall’odierno ricorrente e conseguiti con gli esami di seguito richiamati e riportati nel piano di studi che

si allega.

In particolare, si rappresenta che:

1. L'esame di calcolo delle probabilità ha contenuti che sono presenti nell'esame di Teoria dei Segnali.
2. Gli esami di calcolo numerico o analisi numerica hanno contenuti che sono presenti in molti esami sostenuti dal ricorrente, atteso che nell'anno 1991 (anno di iscrizione del ricorrente) la laurea in ingegneria elettronica rientrava nel settore automazione ed informazione (informatica).

In dettagli i contenuti dei citati esami sono presenti nei seguenti esami sostenuti dal ricorrente:

- Fondamenti di informatica I
- Fondamenti di informatica II
- Ricerca Operativa
- Teoria dei Sistemi
- Metodi matematici per l'ingegneria

Ebbene, stante l'equipollenza nei contenuti tra gli esami contemplati dalla più volte citata nota (1) e quelli sostenuti dal ricorrente durante il corso di laurea in Ingegneria Elettronica, nè consegue l'illegittimità della nota n. (1) citata nella parte in cui non consente ai Laureati in Ingegneria V.O. in possesso di esami equipollenti a quelli ivi contemplati di accedere all'insegnamento di Matematica nella Scuola Secondaria di secondo grado (A-26 – Matematica) e, pertanto, la stessa andrà annullata in parte qua.

3) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COST; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA, ILLOGICITA', CONTRADDITTORIETA'; DIFETTO DI MOTIVAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

Alle considerazioni che precedono occorre aggiungere che la Tabella A, consente ai Laureati in Ingegneria V.O. di insegnare Fisica nella Scuola Secondaria di Secondo grado (classe di concorso A-20 – Fisica), purché il piano di studi abbia compreso due corsi annuali (o quattro semestrali) di: fisica generale.

Ebbene, l'odierno ricorrente, durante il corso di laurea ha sostenuto gli esami di - Fisica I, annuale, e Fisica II, annuale (cfr. piano di studi che si allega).

Da ciò ne consegue che egli ha pienamente soddisfatto le condizioni richieste dalla citata Tabella A, allegata al DPR n. 19/2016, per l'accesso alla classe di concorso A020-Fisica.

Orbene, dimostrata l'illegittimità della tabella A nella parte in cui prevede che coloro i quali hanno conseguito la laurea in Ingegneria dopo l'a.a. 2000/2001 debbano aver sostenuto specifici esami, per poter accedere alla classe di concorso A026 – Matematica, nonché nella parte in cui non consente ai Laureati in Ingegneria V.O. in possesso di esami equipollenti a quelli di “*calcolo delle probabilità, analisi numerica o calcolo numerico*” di accedere all'insegnamento della detta disciplina (A-26 – Matematica), e tenuto conto del fatto che l'odierno ricorrente ha pienamente soddisfatto le condizioni richieste dalla citata Tabella A, allegata al DPR n. 19/2016, per l'accesso alla classe di concorso A020-Fisica, **ne consegue che egli risulta in possesso del titolo di accesso alla classe di concorso A-27 – Matematica e Fisica.**

Invero, come già rappresentato nel primo motivo di ricorso, il TAR Lazio – Roma, Sezione III Bis, con la sentenza n. 8571/2022, ha sostenuto che non sussistono sufficienti ragioni per impedire l'accesso all'insegnamento sulla prefata classe A027 ai laureati in ingegneria che posseggono sia i requisiti per insegnare fisica sia quelli per insegnare matematica.

Ma c'è di più!!

L'odierno ricorrente è inserito nelle vecchie graduatorie ad esaurimento e, dopo la riforma delle stesse, nelle attuali Graduatorie Provinciali per le Supplenze, per le classi di concorso seguenti:

- A027 - Matematica e Fisica
- A026 – Matematica
- A020 – Fisica

Inoltre, come si evince dai prospetti estratti dal sito del Ministero resistente (che si allegato) il prof. D'Arcangelo ha sempre insegnato, da quando è inserito nelle graduatorie ad esaurimento e nelle GPS, nelle classi di concorso sopra elencate, sia in scuole statali che paritarie, facendo parte in alcuni anni anche delle commissioni d'esame di stato.

Pertanto, i provvedimenti impugnati risultano essere illegittimi ed andranno annullati.

4) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COST; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA, ILLOGICITA', CONTRADDITTORIETA'; DIFETTO DI MOTIVAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

Infine, occorre rilevare che con la nota prot. n. 5194 del 05/12/2022, impugnata in epigrafe, il Presidente della Commissione esaminatrice del concorso indetto con D.D. 6 maggio 2022, n. 1081, per la classe di concorso A027 "MATEMATICA E FISICA" per la Regione Campania, D.S. Prof.ssa Daniela Tagliaferro, con la quale, in riscontro all'istanza di reinserimento in graduatoria presentata dal ricorrente in data 02/12/2022, ha comunicato al docente che "Inoltre il D.M. n. 354 del 10/08/1998, ad integrazione e successivo al D.M. n. 39 del 30/01/1998, all'Allegato 1 A.D. 8 recita quanto segue:

<i>Classe di concorso</i>	<i>Titoli di accesso</i>
49/A	<p><i>Lauree in :</i> <i>astronomia; discipline nautiche; fisica; ingegneria (1); matematica</i> <i>Laurea in: ingegneria (a)</i> <i>purchè conseguita entro l'A.A. 2000/2001</i> <i>Lauree in:</i> <i>matematica e fisica; scienze matematiche; scienze fisiche e matematiche</i> ----- <i>(1) La laurea in ingegneria è titolo di ammissione al concorso purchè il piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali) di: analisi matematica I, analisi matematica II, geometria o geometria I, due corsi annuali (o quattro semestrali) tra i seguenti: geometria ed algebra o algebra ed elementi di geometria, calcolo delle probabilità, analisi numerica o calcolo numerico, e due corsi annuali (o quattro semestrali) di: fisica generale.</i></p>

	<i>(a) La laurea in ingegneria è valida indipendentemente dal piano di studi seguito</i>
--	--

Alla luce di quanto esposto e dalla valutazione dei titoli si evince che il candidato **ha conseguito la laurea il 30/01/2003 senza aver sostenuto i seguenti esami:**

- **calcolo delle probabilità**
- **analisi numerica o calcolo numerico”;**

Ebbene, in merito a tale ulteriore motivazione, appare opportuna una breve ricostruzione della normativa riguardante i titoli di accesso alle classi di concorso.

Il Decreto Ministeriale 30 gennaio 1998 n. 39 (TESTO COORDINATO DELLE DISPOSIZIONI IMPARTITE IN MATERIA DI ORDINAMENTO DELLE CLASSI DI CONCORSO A CATTEDRE E A POSTI DI INSEGNAMENTO TECNICO-PRATICO E DI ARTE APPLICATA NELLE SCUOLE ED ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA ED ARTISTICA), **alla Tabella A, prevede quale titolo di accesso alla classe di concorso 49/A. – Matematica e fisica, le Lauree in: “astronomia; discipline nautiche; fisica; matematica”.**

Tuttavia, con successivo Decreto Ministeriale n. 354 del 10 agosto 1998, recante **“Costituzione di Ambiti Disciplinari per aggregazione di classi di concorso finalizzata allo snellimento delle procedure concorsuali ed altre procedure connesse”**, è stata prevista la costituzione dell’Ambito Disciplinare n. 8, per **aggregazione delle classi 38/A - 47/A - 49/A.**

All’art. 2 del citato Decreto, si afferma che **“1. I titoli di accesso, parzialmente modificati e i relativi piani di studio, nonché le prove d’esame afferenti i nuovi ambiti disciplinari, sono indicati nell’Allegato 1, che fa parte integrante del presente decreto.”**

L’Allegato 1, per la classe di concorso 49/A Matematica e Fisica, prevede quali titoli di ammissione:

*“Lauree in: astronomia; discipline nautiche; fisica; **ingegneria (1)**; matematica.)*

Laurea in: ingegneria (a) purché conseguita entro l’A.A. 2000/2001

Lauree in: matematica e fisica; scienze matematiche; scienze fisiche e matematiche.”.

Con la precisazione contenuta nella nota n. (1) che: **“La laurea in ingegneria è titolo di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali) di: analisi matematica I, analisi matematica II, geometria o**

geometria I, due corsi annuali (o quattro semestrali) tra i seguenti: geometria ed algebra o algebra ed elementi di geometria, calcolo delle probabilità, analisi numerica o calcolo numerico, e due corsi annuali (o quattro semestrali) di: fisica generale.

(a) La laurea in ingegneria è valida indipendentemente dal piano di studi seguito”.

Da ciò ne consegue che il D.M. n. 354/1998 ha modificato il D.M. n. 39/1998, consentendo anche ai docenti laureati in Ingegneria vecchio ordinamento (ciclo unico di cinque anni) di accedere alla classe di concorso A049, a condizione che la laurea sia stata conseguita entro l'Anno Accademico 2000/2001 o, se conseguita dopo la predetta annualità, a condizione che il piano di studi abbia compreso determinati esami.

Orbene, in merito, analogamente a quanto già rilevato in merito alla Tabella A allegata al D.P.R. n. 19/2016, si contesta la legittimità della citata previsione, nella parte in cui opera una evidente discriminazione tra i laureati in Ingegneria ante a.a. 2000/2001 e post a.a. 2000/2001.

Invero, il percorso seguito dagli iscritti al c.d. “Vecchio Ordinamento” è identico, a prescindere dall'anno accademico di conseguimento della laurea.

Per cui, non vi è alcuna razionale motivazione che possa giustificare il differente trattamento riservato ai laureati del V.O. che hanno conseguito la laurea in Ingegneria dopo l'a.a. 2000/2001, per i quali il D.M. n. 354/1998, che ha modificato il D.M. n. 39/1998, richiede il possesso di specifici esami per poter accedere alla classe di concorso A047 – Matematica e Fisica, quando, invece, per coloro i quali hanno conseguito la medesima laurea prima del citato anno accademico non viene richiesta alcuna specifica condizione, in quanto ritenuta “... valida indipendentemente dal piano di studi seguito”.

Da ciò ne consegue l'illegittimità dell'allegato 1 al D.M. n. 354/1998 nella parte in cui non consente ai Laureati in Ingegneria V.O., indipendentemente dall'anno accademico di conseguimento della laurea, di accedere all'insegnamento per la classe di concorso (49/A – Matematica e Fisica).

In subordine, si contesta la legittimità della citata nota n. (1) nella parte in cui non consente ai Laureati in Ingegneria V.O. in possesso di esami equipollenti a quelli ivi contemplati di accedere all'insegnamento di Matematica e Fisica nella Scuola Secondaria di secondo grado (49/A – Matematica e Fisica).

Al riguardo, infatti, preme rappresentare che in merito agli esami “*calcolo delle probabilità, analisi numerica o calcolo numerico*”, riportati nella citata nota (1), e

richiamati anche nella nota prot. n. 5194 del 05/12/2022 a firma del Presidente della Commissione esaminatrice del concorso per la classe di concorso A027 “MATEMATICA E FISICA”, occorre ribadire quanto sostenuto poc’anzi, ovvero che i programmi dei citati esami sono stati comunque svolti dall’odierno ricorrente e conseguiti con gli esami di seguito richiamati e riportati nel piano di studi che si allega.

Segnatamente:

1. L’esame di calcolo delle probabilità ha contenuti che sono presenti nell’esame di Teoria dei Segnali.

2. Gli esami di calcolo numerico o analisi numerica hanno contenuti che sono presenti in molti esami sostenuti dal ricorrente.

In dettagli i contenuti dei citati esami sono presenti nei seguenti esami sostenuti dal ricorrente:

- Fondamenti di informatica I
- Fondamenti di informatica II
- Ricerca Operativa
- Teoria dei Sistemi
- Metodi matematici per l’ingegneria

Ebbene, stante l’equipollenza nei contenuti tra gli esami contemplati nella più volte citata nota (1) e quelli sostenuti dal ricorrente durante il corso di laurea in Ingegneria Elettronica, nè consegue l’illegittimità della nota n. (1) citata nella parte in cui non consente ai Laureati in Ingegneria V.O. in possesso di esami equipollenti a quelli ivi contemplati di accedere all’insegnamento di Matematica e Fisica nella Scuola Secondaria di secondo grado (49/A – Matematica e Fisica).

DOMANDA CAUTELARE

I motivi adottati fondano l’accoglimento del ricorso. Il danno grave ed irreparabile che ne scaturisce al ricorrente dall’esecuzione dei provvedimenti impugnati, ne impone l’adozione di una misura cautelare idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul merito del ricorso.

Si consideri, infatti, la graduatoria di merito del concorso de quo verrà utilizzata per le immissioni in ruolo che verranno disposte nei prossimi mesi.

Pertanto, appare evidente il pericolo di un pregiudizio grave ed irreparabile in conseguenza dell’esclusione del ricorrente dal concorso.

Invero, l'esclusione del docente dalla procedura concorsuale impedirà allo stesso di essere assunto in ruolo nei prossimi mesi.

L'ammissione dell'odierno ricorrente al concorso impedirebbe l'annullamento del concorso laddove il ricorso venisse accolto in sede di merito.

Ebbene, nel bilanciamento degli interessi privati dei candidati ammessi e dell'interesse pubblico ad evitare il rifacimento della procedura concorsuale, l'ago della bilancia propende irrimediabilmente verso quest'ultimo.

In proposito, il Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, con l'Ordinanza 20 dicembre 1999 n. 2 (con la quale è stato ammesso con riserva un candidato al concorso per uditore giudiziaria escluso dalle prove preselettive), ha precisato che l'ordinanza sospensiva del provvedimento di non ammissione alla partecipazione del concorso va concessa indipendentemente dalla fondatezza sostanziale delle pretese delle parti. È stato così riaffermato il principio per cui la fase cautelare resta completamente scissa dalla successiva fase di merito al quale il provvedimento cautelare è strumentalmente collegato. Ciò che importa è che si giunga al merito *re adhuc integra*, in modo da evitare il danno grave ed irreparabile del ricorrente, consentendogli di partecipare alle prove concorsuali a parità di condizioni con gli altri concorrenti, ed a scongiurare il rischio per l'amministrazione di una invalidazione totale dell'intera procedura concorsuale.

Allo stato dei fatti, l'inserimento del ricorrente nella graduatoria di merito comporterebbe il passaggio del rischio dall'Amministrazione al candidato: è quest'ultimo a dover sopportare l'alea del mancato accoglimento della domanda in sede di merito, nonostante l'ottenimento del beneficio cautelare.

Pertanto, con l'ammissione del ricorrente al concorso, l'Amm.ne evita solo il rischio di essere condannata per l'illegittima esclusione del candidato, e di assistere impotente alla "invalidazione totale dell'intera procedura concorsuale".

L'Adunanza Plenaria, in tal senso, con la decisione richiamata, ha precisato come il pregiudizio prospettato dalla difesa erariale concernente l'aggravamento della procedura concorsuale a seguito dell'accoglimento dell'istanza cautelare presentata dai ricorrenti, non costituisce valido motivo per rigettare l'istanza stessa, almeno sotto il profilo del *periculum in mora*.

Infatti, l'aggravamento del procedimento per l'espletamento del concorso costituisce senz'altro un danno per la P.A., ma di entità inferiore rispetto al rischio del suo annullamento.

Invero, ciò che conta è scongiurare il pericolo “che possa maturare l'irrimediabile pregiudizio della impossibilità di partecipare ad una procedura concorsuale o di essere inserito in una graduatoria” (Cfr. Consiglio, Sez. VI 27.5.2005 n. 2733).

Pertanto, appare opportuno ordinare all'Amm.ne resistente di ammettere con riserva l'odierno ricorrente al concorso e, conseguentemente, inserire con riserva lo stesso docente nella graduatoria di merito del medesimo concorso, al fine di evitare che egli sia irrimediabilmente e definitivamente escluso dalla procedura concorsuale, ma, soprattutto, al fine di evitare la caducazione dell'intera procedura concorsuale in caso di accoglimento delle censure formulate nel presente ricorso.

P.Q.M.,

si conclude per l'accoglimento del ricorso e dell'incidentale domanda cautelare, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

Si dichiara che la presente controversia verte in materia di pubblico impiego e, pertanto, il contributo dovuto è di euro 325,00.

Avv. Pasquale Marotta

che firma anche per il ricorrente, giusta procura in calce.”.

DOMANDA CAUTELARE

I motivi adottati fondano l'accoglimento del ricorso. Il danno grave ed irreparabile che ne scaturisce al ricorrente dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati, ne impone l'adozione di una misura cautelare idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul merito del ricorso.

Si consideri, infatti, la graduatoria di merito del concorso de quo verrà utilizzata per le immissioni in ruolo che verranno disposte nei prossimi mesi.

Pertanto, appare evidente il pericolo di un pregiudizio grave ed irreparabile in conseguenza dell'esclusione del ricorrente dal concorso.

Invero, l'esclusione del docente dalla procedura concorsuale impedirà allo stesso di essere assunto in ruolo nei prossimi mesi.

L'ammissione dell'odierno ricorrente al concorso impedirebbe l'annullamento del concorso laddove il ricorso venisse accolto in sede di merito.

Ebbene, nel bilanciamento degli interessi privati dei candidati ammessi e dell'interesse pubblico ad evitare il rifacimento della procedura concorsuale, l'ago della bilancia propende irrimediabilmente verso quest'ultimo.

In proposito, il Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, con l'Ordinanza 20 dicembre 1999 n. 2 (con la quale è stato ammesso con riserva un candidato al concorso per uditore giudiziaria escluso dalle prove preselettive), ha precisato che l'ordinanza sospensiva del provvedimento di non ammissione alla partecipazione del concorso va concessa indipendentemente dalla fondatezza sostanziale delle pretese delle parti. È stato così riaffermato il principio per cui la fase cautelare resta completamente scissa dalla successiva fase di merito al quale il provvedimento cautelare è strumentalmente collegato. Ciò che importa è che si giunga al merito *re adhuc integra*, in modo da evitare il danno grave ed irreparabile del ricorrente, consentendogli di partecipare alle prove concorsuali a parità di condizioni con gli altri concorrenti, ed a scongiurare il rischio per l'amministrazione di una invalidazione totale dell'intera procedura concorsuale.

Allo stato dei fatti, l'inserimento del ricorrente nella graduatoria di merito comporterebbe il passaggio del rischio dall'Amministrazione al candidato: è quest'ultimo a dover sopportare l'alea del mancato accoglimento della domanda in sede di merito, nonostante l'ottenimento del beneficio cautelare.

Pertanto, con l'ammissione del ricorrente al concorso, l'Amm.ne evita solo il rischio di essere condannata per l'illegittima esclusione del candidato, e di assistere impotente alla "invalidazione totale dell'intera procedura concorsuale".

L'Adunanza Plenaria, in tal senso, con la decisione richiamata, ha precisato come il pregiudizio prospettato dalla difesa erariale concernente l'aggravamento della procedura concorsuale a seguito dell'accoglimento dell'istanza cautelare presentata dai ricorrenti, non costituisce valido motivo per rigettare l'istanza stessa, almeno sotto il profilo del *periculum in mora*.

Infatti, l'aggravamento del procedimento per l'espletamento del concorso costituisce senz'altro un danno per la P.A., ma di entità inferiore rispetto al rischio del suo annullamento.

Invero, ciò che conta è scongiurare il pericolo "che possa maturare l'irrimediabile pregiudizio della impossibilità di partecipare ad una procedura concorsuale o di essere inserito in una graduatoria" (Cfr. Consiglio, Sez. VI 27.5.2005 n. 2733).

Pertanto, appare opportuno ordinare all'Amm.ne resistente di ammettere con riserva l'odierno ricorrente al concorso e, conseguentemente, inserire con riserva lo stesso docente nella graduatoria di merito del medesimo concorso, al fine di evitare che egli sia irrimediabilmente e definitivamente escluso dalla procedura concorsuale, ma, soprattutto, al fine di evitare la caducazione dell'intera procedura concorsuale in caso di accoglimento delle censure formulate nel presente ricorso.

P.Q.M,

si insiste per l'accoglimento del ricorso e dell'incidentale domanda cautelare, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che il contributo dovuto per la presente controversia è stato già versato all'atto del deposito del ricorso dinanzi al TAR Campania – Napoli.

avv. Pasquale Marotta

che firma anche per il ricorrente, giusta procura in calce.

**PASQUALE
MAROTTA** Firmato digitalmente
da PASQUALE
MAROTTA
Data: 2023.06.22
17:41:14 +02'00'

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'Ordinanza n. 13618/2023 della Sezione Terza Bis del TAR Lazio – Roma, depositata in data 6 settembre 2023, sul ricorso R.G. n. 9226/2023.

Il processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Avv. Pasquale Marotta

**PASQUALE
MAROTTA** Firmato digitalmente
da PASQUALE
MAROTTA
Data: 2023.09.25
18:47:53 +02'00'

ELENCO NOMINATIVO DEI CONTROINTERESSATI

I controinteressati sono tutti i docenti inseriti nella graduatoria di merito del concorso indetto con D.D. 6 maggio 2022, n. 1081, per la classe di concorso A027 “MATEMATICA E FISICA” per la Regione Campania e, segnatamente:

1 RIPOLI CRISTINA 19/06/1987 95,00 50,00 145,00
2 ALDI GIULIO FRANCESCO 22/01/1991 100,00 37,50 137,50
3 IMPROTA ILARIA 12/12/1981 90,00 46,25 136,25
4 AMARO VALERIA 15/11/1981 95,00 32,50 127,50
5 ORO MANUELA 27/02/1983 92,00 32,25 124,25
6 DE MAIO ROBERTA 09/06/1989 100,00 22,75 122,75
7 DE RIENZO MARIA TERESA 10/01/1992 100,00 22,50 122,50
8 APICELLA ILENIA 13/10/1991 75,00 45,00 120,00
9 COPPOLA SILVANA 26/09/1990 100,00 18,75 118,75

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell’Ordinanza n. 13618/2023 della Sezione Terza Bis del TAR Lazio – Roma, depositata in data 6 settembre 2023, sul ricorso R.G. n. 9226/2023.

Il processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Avv. Pasquale Marotta

PASQUALE Firmato digitalmente da
MAROTTA PASQUALE MAROTTA
Data: 2023.09.25
18:47:07 +02'00'

AVVISO

La Sezione Terza Bis del T.A.R. Lazio – Roma, con Ordinanza n. 13618/2023, emessa in data 4 settembre 2023 e depositata in data 6 settembre 2023, resa sul ricorso R.G. N. 9226/2023, ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, con notifica dell'atto di riassunzione "per pubblici proclami" sul sito web dell'Amministrazione, con le modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio.

L'atto di riassunzione (R.G.N. 9226/2023) è stato presentato dal docente: **D'Arcangelo Edoardo**.

Le Amm.ni intime sono:

- **il Ministero dell'Istruzione e del Merito**, in persona del Ministro p.t.;
- **l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania**, in persona del Direttore Generale p.t.;
- la **Commissione giudicatrice** del concorso indetto con D.D. del 6 maggio 2022, n. 1081, nominata per la Regione Campania, classe di concorso A027 – Matematica e Fisica;

I provvedimenti impugnati sono:

a) del Decreto prot. m_pi. AOODRCA. REGISTRO UFFICIALE. U. 0045201 del 30/11/2022, del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con il quale si dispone: "*gli aspiranti ..., D'Arcangelo Edoardo, ..., sono esclusi dalla partecipazione alla procedura concorsuale, bandita con D.D. 1081/2022, gestita dall'USR Campania, per la classe di concorso A027 "Matematica e Fisica"*";

b) del verbale prot. n. 4993 del 21/11/2022, richiamato nel Decreto impugnato sub a), mai comunicato al ricorrente, con cui la Commissione giudicatrice, a seguito delle verifiche effettuate in merito al possesso dei requisiti di accesso da parte dei candidati partecipanti alla procedura, ha proposto l'esclusione dell'aspirante D'Arcangelo Edoardo;

c) della nota prot. n. 5194 del 05/12/2022, a firma del Presidente della Commissione esaminatrice del concorso indetto con D.D. 6 maggio 2022, n. 1081, per la classe di concorso A027 "MATEMATICA E FISICA" per la Regione Campania, D.S. Prof.ssa Daniela Tagliaferro, con la quale, in riscontro all'istanza di reinserimento in graduatoria presentata dal ricorrente in data 02/12/2022, si comunica al docente che "*In riferimento all'oggetto e all'istanza prodotta dal candidato, a seguito dell'esclusione disposta dall'U.S.R. per la Campania in data 30/11/2022, si precisa che nella fattispecie il provvedimento è stato emanato alla stregua della normativa tuttora vigente, D.P.R. n. 19/2016.*

Si precisa che il D.M. n. 259 del 09/05/2017 all'art. 5 contempla esclusivamente;

- *la partecipazione alle prove di accesso ai percorsi di tirocinio formativo attivo di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249*
- *la domanda di inserimento nelle graduatorie di Istituto per le corrispondenti nuove classi di concorso*

Inoltre il D.M. n. 354 del 10/08/1998, ad integrazione e successivo al D.M. n. 39 del 30/01/1998, all'Allegato I A.D. 8 recita quanto segue:

<i>Classe di concorso</i>	<i>Titoli di accesso</i>
49/A	<i>Lauree in : astronomia; discipline nautiche; fisica; ingegneria (1); matematica</i>

	<p><i>Laurea in: ingegneria (a)</i> <i>purchè conseguita entro l'A.A. 2000/2001</i> <i>Lauree in:</i> <i>matematica e fisica; scienze matematiche; scienze fisiche e matematiche</i> ----- <i>(1) La laurea in ingegneria è titolo di ammissione al concorso purchè il piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali) di: analisi matematica I, analisi matematica II, geometria o geometria I, due corsi annuali (o quattro semestrali) tra i seguenti: geometria ed algebra o algebra ed elementi di geometria, calcolo delle probabilità, analisi numerica o calcolo numerico, e due corsi annuali (o quattro semestrali) di: fisica generale.</i> <i>(a) La laurea in ingegneria è valida indipendentemente dal piano di studi seguito</i></p>
--	--

Alla luce di quanto esposto e dalla valutazione dei titoli si evince che il candidato **ha conseguito la laurea il 30/01/2003** senza aver sostenuto i seguenti esami:

- **calcolo delle probabilità**
- **analisi numerica o calcolo numerico”;**

d) del Decreto prot. m_pi.AOODRCA. REGISTRO UFFICIALE. U. 0045858 del 5/12/2022 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso indetto con D.D. 6 maggio 2022, n. 1081, per la classe di concorso A027 “MATEMATICA E FISICA” per la Regione Campania, nella parte in cui non include il nominativo del ricorrente nella graduatoria allegata;

e) della graduatoria di merito del concorso indetto con D.D. 6 maggio 2022, n. 1081, per la classe di concorso A027 “MATEMATICA E FISICA” per la Regione Campania, allegata al Decreto impugnato sub d), nella parte in cui non include il nominativo del ricorrente;

f) del Decreto n. 1081 del 06/05/2022 del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione generale per il personale scolastico, di indizione della procedura concorsuale straordinaria, articolata per regione e classe di concorso, di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per la copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado che residuano dalle immissioni in ruolo effettuate ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 del medesimo articolo, nella parte in cui, all’art. 3, rubricato “Requisiti di ammissione”, prevede: “1. Sono ammessi a partecipare alla procedura di cui al presente decreto i candidati in possesso congiuntamente, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

a. abilitazione specifica o titolo di accesso alla specifica classe di concorso ovvero analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; ...”, se e per quanto non consente ai Laureati in Ingegneria V.O., indipendentemente dall’anno accademico di conseguimento della laurea, di accedere alla procedura concorsuale straordinaria per la classe di concorso A-27 – Matematica e Fisica o,

in subordine, se e per quanto non consente ai Laureati in Ingegneria V.O., in possesso di esami equipollenti a quelli previsti per l'accesso alle classi di concorso di A-20-Fisica e A-26-Matematica, di accedere alla procedura concorsuale straordinaria per la classe di concorso A-27 – Matematica e Fisica;

g) della tabella A allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016 n. 19, recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a) del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nella parte in cui non consente ai Laureati in Ingegneria V.O., indipendentemente dall'anno accademico di conseguimento della laurea, di accedere all'insegnamento di Matematica e Fisica nella Scuola Secondaria di secondo grado (A-27 – Matematica e Fisica), o, in subordine, nella parte in cui non consente ai Laureati in Ingegneria V.O., in possesso di esami equipollenti a quelli previsti per l'accesso alle classi di concorso di A-20 – Fisica e A-26 – Matematica, di accedere all'insegnamento di Matematica e Fisica nella Scuola Secondaria di secondo grado (A-27 – Matematica e Fisica);

h) della tabella A allegata al D.M. 354/1998 (Costituzione di Ambiti Disciplinari per aggregazione di classi di concorso finalizzata allo snellimento delle procedure concorsuali ed altre procedure connesse), nella parte in cui non consente ai Laureati in Ingegneria V.O., indipendentemente dall'anno accademico di conseguimento della laurea, di accedere all'insegnamento di Matematica e Fisica nella Scuola Secondaria di secondo grado (A-27 – Matematica e Fisica), o, in subordine, nella parte in cui non consente ai Laureati in Ingegneria V.O. in possesso di esami equipollenti a quelli previsti per l'accesso all'insegnamento di Matematica e Fisica nella Scuola Secondaria di secondo grado (49/A – Matematica e Fisica), di accedere all'insegnamento della medesima disciplina (49/A – Matematica e Fisica);

i) una agli atti preordinati, connessi e consequenziali.

IN FATTO E IN DIRITTO il ricorrente ha esposto: “Il ricorrente ha presentato, dinanzi al TAR Campania - Napoli, il ricorso contrassegnato dal n. di R.G. 911/2023, al fine di ottenere l'annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti su indicati.

Il TAR Campania - Napoli, sez. Quarta, all'esito della Camera di Consiglio del 14 giugno 2023, con ordinanza n. 3664/2023, pubblicata in data 16 giugno 2023, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, ritenendo competente il TAR Lazio - Roma.

Tutto ciò premesso, il ricorrente, ut supra rapp.to e difeso, con il presente atto,

RIASSUME

la causa R.G. n. 911/2023 innanzi al TAR Lazio – Roma, riproponendone di seguito il contenuto del ricorso originario proposto dinanzi al Tar Campania-Napoli:

“FATTO

Con Decreto n. 1081 del 06/05/2022 del Ministero dell'Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione generale per il personale scolastico, è stata bandita la procedura concorsuale straordinaria, articolata per regione e classe di concorso, di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per la copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado che residuano dalle immissioni in ruolo effettuate ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 del medesimo articolo.

L'odierno ricorrente, in possesso della Laurea in Ingegneria Elettronica V.O., conseguita in data 30/01/2003 presso l'Università degli Studi "Federico II" di Napoli, ha presentato, in data 29/05/2022, domanda di partecipazione al concorso nella Regione Campania per la classe di concorso A027 – Matematica e Fisica.

Successivamente, il docente D'Arcangelo ha sostenuto la prova orale prevista dal bando di concorso.

Tuttavia, in data 30/11/2022, il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con Decreto prot. m_pi. AOODRCA. REGISTRO UFFICIALE. U. 0045201, ha disposto la sua esclusione dalla partecipazione alla procedura concorsuale bandita con D.D. 1081/2022, per la classe di concorso A027 "Matematica e Fisica".

Nella premessa del citato Decreto si legge: *"VISTO il verbale, prot. n. 4993 del 21/11/2022, con cui la Commissione giudicatrice, a seguito delle verifiche effettuate in merito al possesso dei requisiti di accesso da parte dei candidati partecipanti alla procedura, ha proposto l'esclusione degli aspiranti ..., D'Arcangelo Edoardo, ...;*

CONSIDERATO che i candidati su indicati risultano sprovvisti dei requisiti di ammissione ex art. 3 comma 4 del citato D.D. 1081/2022;".

A seguito di ciò, il prof. D'Arcangelo, in data 02/12/2022, ha inviato una mail alla Commissione esaminatrice, con la quale richiesto il reinserimento nella graduatoria di merito.

In data 05/12/2022, con nota prot. n. 5194, il Presidente della Commissione esaminatrice, in riscontro alla citata richiesta, ha comunicato al ricorrente quanto riportato in epigrafe.

Infine, con Decreto prot. m_pi.AOODRCA. REGISTRO UFFICIALE. U. 0045858 del 5/12/2022, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania ha approvato la graduatoria di merito del concorso indetto con D.D. 6 maggio 2022, n. 1081, per la classe di concorso A027 "MATEMATICA E FISICA" per la Regione Campania.

Il ricorrente non è stato inserito nella graduatoria allegata al citato decreto.

Da qui la necessità del presente ricorso.

I provvedimenti, in questa sede gravati, sono illegittimi e vanno annullati per i seguenti

MOTIVI

1) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COST; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA, ILLOGICITA', CONTRADDITTORIETA'; DIFETTO DI MOTIVAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

Come esposto in narrativa, con Decreto prot. m_pi. AOODRCA. REGISTRO UFFICIALE. U. 0045201 del 30/11/2022, il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania ha disposto l'esclusione del ricorrente dalla partecipazione alla procedura concorsuale bandita con D.D. 1081/2022, per la classe di concorso A027 "Matematica e Fisica", in quanto ritenuto sprovvisto dei requisiti di ammissione ex art. 3 comma 4 del citato D.D. 1081/2022.

Inoltre, con nota del 05/12/2022, il Presidente della Commissione esaminatrice, in riscontro alla richiesta di reinserimento in graduatoria presentata dal ricorrente, ha comunicato allo stesso quanto segue: *"... In riferimento all'oggetto e all'istanza prodotta dal candidato, a seguito dell'esclusione disposta dall'U.S.R. per la Campania in data 30/11/2022, si precisa che nella fattispecie il provvedimento è stato emanato alla stregua della normativa tuttora vigente, D.P.R. n. 19/2016."*

Ebbene, la motivazione addotta e il D.P.R. citato risultano essere illegittimi in quanto viziati da illogicità, contraddittorietà e irragionevolezza.

A tal proposito, occorre rappresentare che la Tabella A allegata al D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19 consente ai Laureati in Ingegneria V.O. di insegnare Fisica nella Scuola Secondaria di Secondo grado (classe di concorso A-20 – Fisica) e Matematica nella Scuola Secondaria di Secondo grado (classe di concorso A-26 – Matematica), purché il piano di studi abbia compreso determinati esami.

Tuttavia, la medesima tabella, relativamente alla classe di concorso A-27 – Matematica e Fisica, tra i “Titoli di accesso D.M. 39/1998 (Vecchio ordinamento)”, non contempla la Laurea in Ingegneria.

In altri termini, i Laureati in Ingegneria possono insegnare Fisica (classe di concorso A-20 – Fisica) e Matematica (A-26 – Matematica), purché il piano di studi abbia compreso determinati esami, ma non possono insegnare Matematica e Fisica (A-27 – Matematica e Fisica).

Ebbene, le disposizioni di cui alla tabella A allegata al D.P.R. 19/2016 risultano viziate da illogicità, contraddittorietà e irragionevolezza, nella parte in cui, da un lato, consentono a chi sia in possesso di una laurea in Ingegneria V.O., di insegnare sia sulla classe di concorso A026 “Matematica” che sulla A020 “Fisica” ma, allo stesso tempo, impediscono agli stessi docenti di poter accedere alla classe di concorso A027 “Matematica e Fisica” che ricomprende *in unum* i succitati insegnamenti.

Tale preclusione appare incomprensibile in punto di ragionevolezza.

I docenti laureati in ingegneria verrebbero discriminati rispetto ai docenti laureati in matematica e rispetto a quelli laureati in fisica, che possono accedere, con il loro titolo di studio, sia alla classe di concorso A-27, sia alla A-20 che alla A-26 e, quindi, in ciascuna singola classe a loro scelta.

Una discriminazione sostanzialmente basata soltanto su un codice diverso, laddove, invece, i contenuti dell’insegnamento e la formazione conseguita per la classe A027 sono nella sostanza corrispondenti alle altre due classi di concorso, anche in termini di programmi concorsuali e che determinano, appunto, la omogeneità disciplinare tra la cl.co. A-27 e le cl.co. A-20 e A-26.

Questa soluzione interpretativa porterebbe, peraltro, all’irrazionale conseguenza per cui un docente che ha conseguito la Laurea in Ingegneria possa insegnare la materia “Matematica” e la materia “Fisica” (separatamente intese), ma non possa, invece, svolgere attività di docenza nella materia (unita) di “Matematica e Fisica”.

Tant’è che il TAR Lazio – Roma, Sezione III Bis, con sentenza n. 8571/2022, ha annullato le disposizioni contemplate dalla Tabella A del D.P.R. n. 19/2016 nella parte in cui non consentono ai laureati in Ingegneria V.O. di accedere all’insegnamento di Matematica e fisica (cl.co A027).

In particolare, nella prefata sentenza si legge: “8.1 Venendo alle disposizioni contenute nella Tabella A a quest’ultimo allegata, esse paiono effettivamente viziate da illogicità, contraddittorietà e irragionevolezza, nella parte in cui, da un lato, consentono a chi sia in possesso di una laurea in ingegneria, alle condizioni sopra sinteticamente riepilogate, di insegnare sia sulla classe di concorso A026 “Matematica” che sulla A020 “Fisica” ma, allo stesso tempo, impediscono agli stessi docenti di potere accedere alla classe di concorso A027 “Matematica e Fisica” che, tendenzialmente, ricomprende *in unum* i succitati insegnamenti.

8.2 Come in precedenza anticipato, sia il previgente d.m. n. 39/98 e sia l’attuale d.P.R. n. 19/2016, quest’ultimo parzialmente modificato e integrato dal d.m. n. 259/2017, prevedono che i laureati in ingegneria possano, alle sopra rammentate condizioni, accedere agli insegnamenti relativi alle materie della fisica e della matematica, ma solo separatamente (sul punto non vi è contestazione da parte della resistente), precludendo entrambi la

possibilità che lo stesso titolo di studio possa invece essere ritenuto valido anche per l'accesso alla classe di concorso A027 (ex 49/A) che ricomprende entrambi gli insegnamenti di cui trattasi.

Tale ultima previsione si rivela quindi incomprensibile in punto di ragionevolezza.

8.3 Sul punto, appare assente una valida presa di posizione da parte dell'amministrazione e quindi un'idonea spiegazione in tal senso. A seguito della richiesta in via istruttoria di questa sezione, come sopra ricordato, il Ministero si è limitato a sostenere la sussistenza di una metodologia peculiare di insegnamento connessa ad un "approccio interdisciplinare" che caratterizzerebbe la classe di concorso A027 (ex 49/A), ma senza esporre in alcun modo le basi giuridiche e sostanziali di tale asserzione.

Tantomeno è spiegata la correlazione di tale assunto con il percorso universitario seguito e con le conoscenze acquisibili in seguito dal candidato, considerando anche che non pare alieno dagli studi di ingegneria il menzionato "approccio interdisciplinare".

Il collegio, quindi, non ravvisa sufficienti ragioni per impedire l'accesso all'insegnamento sulla prefata classe A027 da parte dei laureati in ingegneria, ovviamente facendo riferimento a quelli che dimostrino di possedere sia i requisiti per insegnare fisica sia quelli per insegnare matematica, così come previsti dal medesimo d.P.R. n. 19/2016, modificato dal d.m. n. 259/2017.

8.4. La conclusione di cui sopra appare imporsi anche alla luce dei principi costituzionali di accesso ai pubblici impieghi (art. 97) e di diritto al lavoro (cfr. artt. 4 e 35 per ciò che rileva in questa sede), i quali impongono di prevedere restrizioni alle posizioni giuridiche che essi sottendono solo qualora vi siano effettivamente ragioni giustificative in tal senso.

8.5. A corroborare l'illogicità ed il difetto di motivazione di cui si è detto contribuiscono: (i) l'art. 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, norma fondamento del regolamento in parola, che fissa, per la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, una serie di criteri tra i quali, per quanto qui interessa, la "razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilità nell'impiego dei docenti"; (ii) il d.m. n. 354/1998, seppure applicabile direttamente solo in alcuni casi specifici e non nella presente fattispecie, il quale come visto istituisce un ambito disciplinare 8 che accorpa le classi di cui si discorre; (iii) l'art. 4 del d.m. n. 38/98, che al comma 2 dispone: "2. Coloro che sono in possesso di diplomi di abilitazione, separatamente conseguiti, per le classi di concorso 47/A- Matematica e 38/A- Fisica, ovvero per le classi di concorso LXIII e XLIV del pregresso ordinamento, sono da considerarsi abilitati, per la classe 49/A- Matematica e fisica."

In tale modo, infatti, risultano inserite nel quadro normativo generale delle previsioni di (relativa) fungibilità delle classi di concorso in esame che confermano l'assenza di ragioni sostanziali contrarie alla ricostruzione logica, ragionevole e costituzionalmente orientata di cui ai capi precedenti della presente sentenza.

9. Per le suesposte ragioni, il ricorso deve trovare accoglimento, dovendosi disporre l'annullamento del provvedimento di esclusione dalla classe A027 "Matematica e Fisica" di parte ricorrente di cui in epigrafe, che deve ritenersi viziato alla stregua delle ragioni che precedono, in via derivata, a causa della illegittimità delle disposizioni contemplate dalla Tabella A del d.P.R. n. 19/2016 che, in parte qua, vanno parimente annullate per violazione dei principi di logicità e ragionevolezza (corollario della buona amministrazione), imparzialità, trasparenza (sotto il profilo della assenza di motivazione) e proporzionalità, dal momento che non consentono a laureati in ingegneria in possesso dei requisiti previsti per insegnare, singolarmente,

matematica e fisica, così come individuati dal medesimo riferimento normativo, di poterlo fare anche sulla classe A027.

L'annullamento parziale del detto d.P.R. n. 19/2016, per i motivi che precedono, appare sufficiente ai fini dell'annullamento degli atti applicativi impugnati, in quanto è ad esso, e non al d.m. 39/1998, che rinvia la lex specialis della procedura de qua e l'atto di esclusione, ed in quanto comunque il d.m. 259/2017, nel prevedere, a determinate condizioni, una clausola di salvaguardia delle posizioni pregresse non determina una ultrattività della previgente normativa che rimane abrogata (cfr. art. 5 comma 3, d.P.R. n. 19/2016).".

Orbene, dalla citata pronuncia si evince chiaramente che le disposizioni contemplate dalla Tabella A del d.P.R. n. 19/2016 che non consentono a laureati in ingegneria in possesso dei requisiti previsti per insegnare, singolarmente, matematica e fisica, così come individuati dal medesimo riferimento normativo, di poterlo fare anche sulla classe A027, sono state già annullate dal TAR Lazio – Roma, per violazione dei principi di logicità e ragionevolezza (corollario della buona amministrazione), imparzialità, trasparenza (sotto il profilo della assenza di motivazione) e proporzionalità.

Ne consegue l'illegittimità del provvedimento di esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale straordinaria, nonché della nota del 05/12/2022 del Presidente della Commissione esaminatrice, entrambi impugnati in epigrafe, e, pertanto, gli stessi andranno annullati.

Ma non solo!!

Giova altresì sottolineare che tra i programmi concorsuali allegati Decreto Ministeriale n. 108 del 28 aprile 2022, recante “Disposizioni concernenti la procedura concorsuale straordinaria per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune, ai sensi dell'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106”, si prevedono, per la classe di concorso A026 (matematica), i seguenti argomenti: Didattica della matematica; Storia del pensiero matematico; Geometria euclidea e cartesiana; Logica e insiemistica; Aritmetica e algebra; Funzioni e successioni; Probabilità e statistica; Modelli matematici.

Per la classe di concorso A020 (fisica) si prevedono i seguenti argomenti: Storia e didattica della fisica; Grandezze fisiche e loro misura; Meccanica del punto materiale e del corpo rigido; Statica e dinamica dei fluidi; Sistemi di riferimento e relatività; Campo elettrico e campo magnetico; Onde ed oscillazioni; Ottica; Termodinamica; Sistemi dinamici complessi; Fisica quantistica; La fisica del nucleo e delle particelle; La fisica delle stelle e dell'universo; Fonti di energia.

Infine, per la classe di concorso A027 (matematica e fisica) sono elencati gli argomenti di matematica e quelli della fisica, **senza nessuna modifica, né vi sono parti aggiuntive.**

Alla luce delle su esposte considerazioni, ne discende l'irragionevolezza e, quindi, l'illegittimità del provvedimento di esclusione impugnato e, pertanto, lo stesso andrà annullato.

2) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COST; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA, ILLOGICITA', CONTRADDITTORIETA'; DIFETTO DI MOTIVAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

Acclarata l'illegittimità delle disposizioni contemplate dalla Tabella A del d.P.R. n. 19/2016 che non consentono a laureati in ingegneria di poter insegnare sulla classe di concorso A027, **occorre rappresentare che la medesima tabella è, altresì, illegittima per un ulteriore motivo.**

In particolare, la citata Tabella A consente ai Laureati in Ingegneria V.O. di insegnare Matematica nella Scuola Secondaria di Secondo grado (classe di concorso A-26 – Matematica), a condizione che, alternativamente:

a) abbiano conseguito il titolo di studio entro l'a.a. 2000/2001, potendo insegnare tale disciplina a prescindere dal contenuto del loro piano di studi;

b) ovvero, abbiano conseguito la laurea successivamente, dovendo a questo punto aver seguito un piano di studi contenente i corsi annuali (o due semestrali) di: analisi matematica I, analisi matematica II, geometria o geometria I e due corsi annuali (o quattro semestrali) tra i seguenti: geometria ed algebra o algebra ed elementi di geometria, **calcolo delle probabilità, analisi numerica o calcolo numerico.**

Orbene, in merito si contesta la legittimità della citata previsione, nella parte in cui opera una evidente discriminazione tra i laureati in Ingegneria ante a.a. 2000/2001 e post a.a. 2000/2001.

Invero, il percorso di studi seguito dagli iscritti al c.d. “Vecchio Ordinamento” è identico, a prescindere dall’anno accademico di conseguimento della laurea.

Per cui, non vi è alcuna razionale motivazione che possa giustificare il differente trattamento riservato ai laureati del V.O. che hanno conseguito la laurea in Ingegneria dopo l'a.a. 2000/2001, per i quali la tabella A allegata al DPR n. 19/2016 richiede il possesso di specifici esami per poter accedere alla classe di concorso A026 – Matematica, quando, invece, per coloro i quali hanno conseguito la medesima laurea prima del citato anno accademico non viene richiesta alcuna specifica condizione, in quanto ritenuta “... *valida indipendentemente dal piano di studi seguito*”.

Da ciò ne consegue l’illegittimità del D.P.R. n. 19/2016 nella parte in cui non consente ai Laureati in Ingegneria V.O., indipendentemente dall’anno accademico di conseguimento della laurea, di accedere all’insegnamento per la classe di concorso (A-26 – Matematica) e, pertanto, le relative disposizioni andranno annullate in parte qua.

In subordine, si contesta la legittimità della nota n. (1) citata nella parte in cui non consente ai Laureati in Ingegneria V.O. in possesso di esami equipollenti a quelli ivi contemplati di accedere all’insegnamento di Matematica nella Scuola Secondaria di secondo grado (A-26 – Matematica).

Al riguardo, infatti, preme rappresentare che in merito agli esami “*calcolo delle probabilità, analisi numerica o calcolo numerico*”, richiamati nella citata nota (1), occorre rilevare che i relativi programmi sono stati comunque svolti dall’odierno ricorrente e conseguiti con gli esami di seguito richiamati e riportati nel piano di studi che si allega.

In particolare, si rappresenta che:

1. L’esame di calcolo delle probabilità ha contenuti che sono presenti nell’esame di Teoria dei Segnali.
2. Gli esami di calcolo numerico o analisi numerica hanno contenuti che sono presenti in molti esami sostenuti dal ricorrente, atteso che nell’anno 1991 (anno di iscrizione del ricorrente) la laurea in ingegneria elettronica rientrava nel settore automazione ed informazione (informatica).

In dettagli i contenuti dei citati esami sono presenti nei seguenti esami sostenuti dal ricorrente:

- Fondamenti di informatica I
- Fondamenti di informatica II
- Ricerca Operativa
- Teoria dei Sistemi
- Metodi matematici per l’ingegneria

Ebbene, stante l'equipollenza nei contenuti tra gli esami contemplati dalla più volte citata nota (1) e quelli sostenuti dal ricorrente durante il corso di laurea in Ingegneria Elettronica, nè consegue l'illegittimità della nota n. (1) citata nella parte in cui non consente ai Laureati in Ingegneria V.O. in possesso di esami equipollenti a quelli ivi contemplati di accedere all'insegnamento di Matematica nella Scuola Secondaria di secondo grado (A-26 – Matematica) e, pertanto, la stessa andrà annullata in parte qua.

3) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COST; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA, ILLOGICITA', CONTRADDITTORIETA'; DIFETTO DI MOTIVAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

Alle considerazioni che precedono occorre aggiungere che la Tabella A, consente ai Laureati in Ingegneria V.O. di insegnare Fisica nella Scuola Secondaria di Secondo grado (classe di concorso A-20 – Fisica), purché il piano di studi abbia compreso due corsi annuali (o quattro semestrali) di: fisica generale.

Ebbene, l'odierno ricorrente, durante il corso di laurea ha sostenuto gli esami di - Fisica I, annuale, e Fisica II, annuale (cfr. piano di studi che si allega).

Da ciò ne consegue che egli ha pienamente soddisfatto le condizioni richieste dalla citata Tabella A, allegata al DPR n. 19/2016, per l'accesso alla classe di concorso A020-Fisica.

Orbene, dimostrata l'illegittimità della tabella A nella parte in cui prevede che coloro i quali hanno conseguito la laurea in Ingegneria dopo l'a.a. 2000/2001 debbano aver sostenuto specifici esami, per poter accedere alla classe di concorso A026 – Matematica, nonché nella parte in cui non consente ai Laureati in Ingegneria V.O. in possesso di esami equipollenti a quelli di “*calcolo delle probabilità, analisi numerica o calcolo numerico*” di accedere all'insegnamento della detta disciplina (A-26 – Matematica), e tenuto conto del fatto che l'odierno ricorrente ha pienamente soddisfatto le condizioni richieste dalla citata Tabella A, allegata al DPR n. 19/2016, per l'accesso alla classe di concorso A020-Fisica, **ne consegue che egli risulta in possesso del titolo di accesso alla classe di concorso A-27 – Matematica e Fisica.**

Invero, come già rappresentato nel primo motivo di ricorso, il TAR Lazio – Roma, Sezione III Bis, con la sentenza n. 8571/2022, ha sostenuto che non sussistono sufficienti ragioni per impedire l'accesso all'insegnamento sulla prefata classe A027 ai laureati in ingegneria che posseggono sia i requisiti per insegnare fisica sia quelli per insegnare matematica.

Ma c'è di più!!

L'odierno ricorrente è inserito nelle vecchie graduatorie ad esaurimento e, dopo la riforma delle stesse, nelle attuali Graduatorie Provinciali per le Supplenze, per le classi di concorso seguenti:

- A027 - Matematica e Fisica
- A026 – Matematica
- A020 – Fisica

Inoltre, come si evince dai prospetti estratti dal sito del Ministero resistente (che si allegato) il prof. D'Arcangelo ha sempre insegnato, da quando è inserito nelle graduatorie ad esaurimento e nelle GPS, nelle classi di concorso sopra elencate, sia in scuole statali che paritarie, facendo parte in alcuni anni anche delle commissioni d'esame di stato.

Pertanto, i provvedimenti impugnati risultano essere illegittimi ed andranno annullati.

4) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COST; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA, ILLOGICITA', CONTRADDITTORIETA'; DIFETTO DI MOTIVAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

Infine, occorre rilevare che con la nota prot. n. 5194 del 05/12/2022, impugnata in epigrafe, il Presidente della Commissione esaminatrice del concorso indetto con D.D. 6 maggio 2022, n. 1081, per la classe di concorso A027 "MATEMATICA E FISICA" per la Regione Campania, D.S. Prof.ssa Daniela Tagliaferro, con la quale, in riscontro all'istanza di reinserimento in graduatoria presentata dal ricorrente in data 02/12/2022, ha comunicato al docente che "Inoltre il D.M. n. 354 del 10/08/1998, ad integrazione e successivo al D.M. n. 39 del 30/01/1998, all'Allegato 1 A.D. 8 recita quanto segue:

<i>Classe di concorso</i>	<i>Titoli di accesso</i>
49/A	<p><i>Lauree in :</i> <i>astronomia; discipline nautiche; fisica; ingegneria (1); matematica</i> <i>Laurea in: ingegneria (a)</i> <i>purchè conseguita entro l'A.A. 2000/2001</i> <i>Lauree in:</i> <i>matematica e fisica; scienze matematiche; scienze fisiche e matematiche</i> ----- <i>(1) La laurea in ingegneria è titolo di ammissione al concorso purchè il piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali) di: analisi matematica I, analisi matematica II, geometria o geometria I, due corsi annuali (o quattro semestrali) tra i seguenti: geometria ed algebra o algebra ed elementi di geometria, calcolo delle probabilità, analisi numerica o calcolo numerico, e due corsi annuali (o quattro semestrali) di: fisica generale.</i> <i>(a) La laurea in ingegneria è valida indipendentemente dal piano di studi seguito</i></p>

Alla luce di quanto esposto e dalla valutazione dei titoli si evince che il candidato **ha conseguito la laurea il 30/01/2003** senza aver sostenuto i seguenti esami:

- **calcolo delle probabilità**
- **analisi numerica o calcolo numerico**”;

Ebbene, in merito a tale ulteriore motivazione, appare opportuna una breve ricostruzione della normativa riguardante i titoli di accesso alle classi di concorso.

Il Decreto Ministeriale 30 gennaio 1998 n. 39 (TESTO COORDINATO DELLE DISPOSIZIONI IMPARTITE IN MATERIA DI ORDINAMENTO DELLE CLASSI DI CONCORSO A CATTEDRE E A POSTI DI INSEGNAMENTO TECNICO-PRATICO E DI ARTE APPLICATA NELLE SCUOLE ED ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA ED ARTISTICA), **alla Tabella A, prevede quale titolo di accesso alla classe di concorso 49/A. – Matematica e fisica, le Lauree in: “astronomia; discipline nautiche; fisica; matematica”.**

Tuttavia, con successivo Decreto Ministeriale n. 354 del 10 agosto 1998, recante **“Costituzione di Ambiti Disciplinari per aggregazione di classi di concorso finalizzata allo snellimento delle procedure concorsuali ed altre procedure connesse”**, è stata prevista la costituzione dell’Ambito Disciplinare n. 8, per aggregazione delle classi 38/A - 47/A - 49/A.

All’art. 2 del citato Decreto, si afferma che **“1. I titoli di accesso, parzialmente modificati e i relativi piani di studio, nonché le prove d’esame afferenti i nuovi ambiti disciplinari, sono indicati nell’Allegato 1, che fa parte integrante del presente decreto.”**

L’Allegato 1, per la classe di concorso 49/A Matematica e Fisica, prevede quali titoli di ammissione:

*“Lauree in: astronomia; discipline nautiche; fisica; **ingegneria (1)**; matematica.)*

Laurea in: ingegneria (a) purché conseguita entro l’A.A. 2000/2001

Lauree in: matematica e fisica; scienze matematiche; scienze fisiche e matematiche.”

Con la precisazione contenuta nella nota n. (1) che: ***“La laurea in ingegneria è titolo di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali) di: analisi matematica I, analisi matematica II, geometria o geometria I, due corsi annuali (o quattro semestrali) tra i seguenti: geometria ed algebra o algebra ed elementi di geometria, calcolo delle probabilità, analisi numerica o calcolo numerico, e due corsi annuali (o quattro semestrali) di: fisica generale.***

(a) La laurea in ingegneria è valida indipendentemente dal piano di studi seguito”.

Da ciò ne consegue che il D.M. n. 354/1998 ha modificato il D.M. n. 39/1998, consentendo anche ai docenti laureati in Ingegneria vecchio ordinamento (ciclo unico di cinque anni) di accedere alla classe di concorso A049, a condizione che la laurea sia stata conseguita entro l’Anno Accademico 2000/2001 o, se conseguita dopo la predetta annualità, a condizione che il piano di studi abbia compreso determinati esami.

Orbene, in merito, analogamente a quanto già rilevato in merito alla Tabella A allegata al D.P.R. n. 19/2016, si contesta la legittimità della citata previsione, nella parte in cui opera una evidente discriminazione tra i laureati in Ingegneria ante a.a. 2000/2001 e post a.a. 2000/2001.

Invero, il percorso seguito dagli iscritti al c.d. “Vecchio Ordinamento” è identico, a prescindere dall’anno accademico di conseguimento della laurea.

Per cui, non vi è alcuna razionale motivazione che possa giustificare il differente trattamento riservato ai laureati del V.O. che hanno conseguito la laurea in Ingegneria dopo l’a.a. 2000/2001, per i quali il D.M. n. 354/1998, che ha modificato il D.M. n. 39/1998, richiede il possesso di specifici esami per poter accedere alla classe di concorso A047 – Matematica e Fisica, quando, invece, per coloro i quali hanno conseguito la medesima laurea prima del citato anno accademico non viene richiesta alcuna specifica condizione, in quanto ritenuta **“... valida indipendentemente dal piano di studi seguito”**.

Da ciò ne consegue l’illegittimità dell’allegato 1 al D.M. n. 354/1998 nella parte in cui non consente ai Laureati in Ingegneria V.O., indipendentemente dall’anno accademico di conseguimento della laurea, di accedere all’insegnamento per la classe di concorso (49/A – Matematica e Fisica).

In subordine, si contesta la legittimità della citata nota n. (1) nella parte in cui non consente ai Laureati in Ingegneria V.O. in possesso di esami equipollenti a quelli ivi contemplati di accedere all’insegnamento di Matematica e Fisica nella Scuola Secondaria di secondo grado (49/A – Matematica e Fisica).

Al riguardo, infatti, preme rappresentare che in merito agli esami *“calcolo delle probabilità, analisi numerica o calcolo numerico”*, riportati nella citata nota (1), e richiamati anche nella nota prot. n. 5194 del 05/12/2022 a

firma del Presidente della Commissione esaminatrice del concorso per la classe di concorso A027 “MATEMATICA E FISICA”, occorre ribadire quanto sostenuto poc’anzi, ovvero che i programmi dei citati esami sono stati comunque svolti dall’odierno ricorrente e conseguiti con gli esami di seguito richiamati e riportati nel piano di studi che si allega.

Segnatamente:

1. L’esame di calcolo delle probabilità ha contenuti che sono presenti nell’esame di Teoria dei Segnali.
2. Gli esami di calcolo numerico o analisi numerica hanno contenuti che sono presenti in molti esami sostenuti dal ricorrente.

In dettagli i contenuti dei citati esami sono presenti nei seguenti esami sostenuti dal ricorrente:

- Fondamenti di informatica I
- Fondamenti di informatica II
- Ricerca Operativa
- Teoria dei Sistemi
- Metodi matematici per l’ingegneria

Ebbene, stante l’equipollenza nei contenuti tra gli esami contemplati nella più volte citata nota (1) e quelli sostenuti dal ricorrente durante il corso di laurea in Ingegneria Elettronica, nè consegue l’illegittimità della nota n. (1) citata nella parte in cui non consente ai Laureati in Ingegneria V.O. in possesso di esami equipollenti a quelli ivi contemplati di accedere all’insegnamento di Matematica e Fisica nella Scuola Secondaria di secondo grado (49/A – Matematica e Fisica).

DOMANDA CAUTELARE

I motivi adottati fondano l’accoglimento del ricorso. Il danno grave ed irreparabile che ne scaturisce al ricorrente dall’esecuzione dei provvedimenti impugnati, ne impone l’adozione di una misura cautelare idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul merito del ricorso.

Si consideri, infatti, la graduatoria di merito del concorso de quo verrà utilizzata per le immissioni in ruolo che verranno disposte nei prossimi mesi.

Pertanto, appare evidente il pericolo di un pregiudizio grave ed irreparabile in conseguenza dell’esclusione del ricorrente dal concorso.

Invero, l’esclusione del docente dalla procedura concorsuale impedirà allo stesso di essere assunto in ruolo nei prossimi mesi.

L’ammissione dell’odierno ricorrente al concorso impedirebbe l’annullamento del concorso laddove il ricorso venisse accolto in sede di merito.

Ebbene, nel bilanciamento degli interessi privati dei candidati ammessi e dell’interesse pubblico ad evitare il rifacimento della procedura concorsuale, l’ago della bilancia propende irrimediabilmente verso quest’ultimo.

In proposito, il Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, con l’Ordinanza 20 dicembre 1999 n. 2 (con la quale è stato ammesso con riserva un candidato al concorso per uditore giudiziaria escluso dalle prove preselettive), ha precisato che l’ordinanza sospensiva del provvedimento di non ammissione alla partecipazione del concorso va concessa indipendentemente dalla fondatezza sostanziale delle pretese delle parti. È stato così riaffermato il principio per cui la fase cautelare resta completamente scissa dalla successiva fase di merito al quale il provvedimento cautelare è strumentalmente collegato.

Ciò che importa è che si giunga al merito *re adhuc integra*, in modo da evitare il danno grave ed irreparabile del ricorrente, consentendogli di partecipare alle prove concorsuali a parità di condizioni con gli altri concorrenti, ed a scongiurare il rischio per l'amministrazione di una invalidazione totale dell'intera procedura concorsuale.

Allo stato dei fatti, l'inserimento del ricorrente nella graduatoria di merito comporterebbe il passaggio del rischio dall'Amministrazione al candidato: è quest'ultimo a dover sopportare l'alea del mancato accoglimento della domanda in sede di merito, nonostante l'ottenimento del beneficio cautelare.

Pertanto, con l'ammissione del ricorrente al concorso, l'Amm.ne evita solo il rischio di essere condannata per l'illegittima esclusione del candidato, e di assistere impotente alla "invalidazione totale dell'intera procedura concorsuale".

L'Adunanza Plenaria, in tal senso, con la decisione richiamata, ha precisato come il pregiudizio prospettato dalla difesa erariale concernente l'aggravamento della procedura concorsuale a seguito dell'accoglimento dell'istanza cautelare presentata dai ricorrenti, non costituisce valido motivo per rigettare l'istanza stessa, almeno sotto il profilo del *periculum in mora*.

Infatti, l'aggravamento del procedimento per l'espletamento del concorso costituisce senz'altro un danno per la P.A., ma di entità inferiore rispetto al rischio del suo annullamento.

Invero, ciò che conta è scongiurare il pericolo "che possa maturare l'irrimediabile pregiudizio della impossibilità di partecipare ad una procedura concorsuale o di essere inserito in una graduatoria" (Cfr. Consiglio, Sez. VI 27.5.2005 n. 2733).

Pertanto, appare opportuno ordinare all'Amm.ne resistente di ammettere con riserva l'odierno ricorrente al concorso e, conseguentemente, inserire con riserva lo stesso docente nella graduatoria di merito del medesimo concorso, al fine di evitare che egli sia irrimediabilmente e definitivamente escluso dalla procedura concorsuale, ma, soprattutto, al fine di evitare la caducazione dell'intera procedura concorsuale in caso di accoglimento delle censure formulate nel presente ricorso.

P.Q.M.,

si conclude per l'accoglimento del ricorso e dell'incidentale domanda cautelare, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

Si dichiara che la presente controversia verte in materia di pubblico impiego e, pertanto, il contributo dovuto è di euro 325,00.

Avv. Pasquale Marotta

che firma anche per il ricorrente, giusta procura in calce.".

Come già esposto poc'anzi, la Sezione Terza Bis del T.A.R. Lazio – Roma, con Ordinanza n. 13618/2023, emessa in data 4 settembre 2023 e depositata in data 6 settembre 2023, resa sul ricorso R.G. N. 9226/2023, ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, con notifica dell'atto di riassunzione "per pubblici proclami" sul sito web dell'Amministrazione, con le modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio.

La presente pubblicazione viene, quindi, effettuata in esecuzione dell'Ordinanza n. 13618/2023 della Sezione Terza Bis del TAR Lazio – Roma, depositata in data 6 settembre 2023, sul ricorso R.G. n. 9226/2023.

I controinteressati sono tutti i docenti inseriti nella graduatoria di merito del concorso indetto con D.D. 6 maggio 2022, n. 1081, per la classe di concorso A027 "MATEMATICA E FISICA" per la Regione Campania e, segnatamente:

1 RIPOLI CRISTINA 19/06/1987 95,00 50,00 145,00
2 ALDI GIULIO FRANCESCO 22/01/1991 100,00 37,50 137,50
3 IMPROTA ILARIA 12/12/1981 90,00 46,25 136,25
4 AMARO VALERIA 15/11/1981 95,00 32,50 127,50
5 ORO MANUELA 27/02/1983 92,00 32,25 124,25
6 DE MAIO ROBERTA 09/06/1989 100,00 22,75 122,75
7 DE RIENZO MARIA TERESA 10/01/1992 100,00 22,50 122,50
8 APICELLA ILENIA 13/10/1991 75,00 45,00 120,00
9 COPPOLA SILVANA 26/09/1990 100,00 18,75 118,75

Il processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si riporta il testo integrale dell'atto di riassunzione (anche in allegato al presente avviso):

“*Avv. Pasquale Marotta*
Patrocinante in Cassazione ed altre Corti Superiori
Specializzato in Diritto Amm.vo e Scienza dell'Amministrazione
Perfezionato in Amministrazione e Finanza degli Enti Locali
Via G.Galilei n° 14 - 81100 Caserta
Tel. 0823/210216 - Fax 0823/220561
pec: pasquale.marotta@avvocatismcv.it

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

- ROMA

RICORSO IN RIASSUNZIONE

Ricorre in riassunzione il prof. D’Arcangelo Edoardo, nato a Popoli (PE) il 19/10/1973 e residente in Quadri (CH) alla Via Guglielmo Marconi n. 18, C.F. DRCDRD73R19G8780, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, dall’avv. Pasquale Marotta (C.F. MRTPQL64M14B362R), con il quale elettivamente domicilia presso il domicilio digitale dello stesso difensore, come da p.e.c. da Registri di Giustizia. Il sottoscritto difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e/o notificazioni all’indirizzo pec: pasquale.marotta@avvocatismcv.it

CONTRO

- **il Ministero dell’Istruzione e del Merito**, in persona del Ministro p.t.;

- **l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania**, in persona del Direttore Generale p.t.;

- **la Commissione giudicatrice** del concorso indetto con D.D. del 6 maggio 2022, n. 1081, nominata per la Regione Campania, classe di concorso A027 – Matematica e Fisica;

nonché nei confronti di

- **Apicella Ilenia**, residente in Cava de’ Tirreni (SA) – 84013 - alla via E. Talamo n.73;
- **Coppola Silvana**, residente in Monte di Procida (NA) - 80070- alla via Roma n. 122;

per l’annullamento, previa sospensione, dei seguenti provvedimenti:

a) del Decreto prot. m_pi. AOODRCA. REGISTRO UFFICIALE. U. 0045201 del 30/11/2022, del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con il quale si dispone: “*gli aspiranti ..., D’Arcangelo Edoardo , ..., sono esclusi dalla partecipazione alla procedura concorsuale, bandita con D.D. 1081/2022, gestita dall’USR Campania, per la classe di concorso A027 “Matematica e Fisica”*”;

b) del verbale prot. n. 4993 del 21/11/2022, richiamato nel Decreto impugnato sub a), mai comunicato al ricorrente, con cui la Commissione giudicatrice, a seguito delle verifiche effettuate in merito al possesso dei requisiti di accesso da parte dei candidati partecipanti alla procedura, ha proposto l'esclusione dell'aspirante D'Arcangelo Edoardo;

c) della nota prot. n. 5194 del 05/12/2022, a firma del Presidente della Commissione esaminatrice del concorso indetto con D.D. 6 maggio 2022, n. 1081, per la classe di concorso A027 "MATEMATICA E FISICA" per la Regione Campania, D.S. Prof.ssa Daniela Tagliaferro, con la quale, in riscontro all'istanza di reinserimento in graduatoria presentata dal ricorrente in data 02/12/2022, si comunica al docente che "In riferimento all'oggetto e all'istanza prodotta dal candidato, a seguito dell'esclusione disposta dall'U.S.R. per la Campania in data 30/11/2022, si precisa che nella fattispecie il provvedimento è stato emanato alla stregua della normativa tuttora vigente, D.P.R. n. 19/2016.

Si precisa che il D.M. n. 259 del 09/05/2017 all'art. 5 contempla esclusivamente;

- la partecipazione alle prove di accesso ai percorsi di tirocinio formativo attivo di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249
- la domanda di inserimento nelle graduatorie di Istituto per le corrispondenti nuove classi di concorso

Inoltre il D.M. n. 354 del 10/08/1998, ad integrazione e successivo al D.M. n. 39 del 30/01/1998, all'Allegato 1 A.D. 8 recita quanto segue:

Classe di concorso	Titoli di accesso
49/A	<p>Lauree in : astronomia; discipline nautiche; fisica; ingegneria (1); matematica Laurea in: ingegneria (a) purchè conseguita entro l'A.A. 2000/2001 Lauree in: matematica e fisica; scienze matematiche; scienze fisiche e matematiche ----- (1) La laurea in ingegneria è titolo di ammissione al concorso purchè il piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali) di: analisi matematica I, analisi matematica II, geometria o geometria I, due corsi annuali (o quattro semestrali) tra i seguenti: geometria ed algebra o algebra ed elementi di geometria, calcolo delle probabilità, analisi numerica o calcolo numerico, e due corsi annuali (o quattro semestrali) di: fisica generale. (a) La laurea in ingegneria è valida indipendentemente dal piano di studi seguito</p>

Alla luce di quanto esposto e dalla valutazione dei titoli si evince che il candidato **ha conseguito la laurea il 30/01/2003** senza aver sostenuto i seguenti esami:

- **calcolo delle probabilità**

- *analisi numerica o calcolo numerico*”;

d) del Decreto prot. m_pi.AOODRCA. REGISTRO UFFICIALE. U. 0045858 del 5/12/2022 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso indetto con D.D. 6 maggio 2022, n. 1081, per la classe di concorso A027 “MATEMATICA E FISICA” per la Regione Campania, nella parte in cui non include il nominativo del ricorrente nella graduatoria allegata;

e) della graduatoria di merito del concorso indetto con D.D. 6 maggio 2022, n. 1081, per la classe di concorso A027 “MATEMATICA E FISICA” per la Regione Campania, allegata al Decreto impugnato sub d), nella parte in cui non include il nominativo del ricorrente;

f) del Decreto n. 1081 del 06/05/2022 del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione generale per il personale scolastico, di indicazione della procedura concorsuale straordinaria, articolata per regione e classe di concorso, di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per la copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado che residuano dalle immissioni in ruolo effettuate ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 del medesimo articolo, nella parte in cui, all’art. 3, rubricato “Requisiti di ammissione”, prevede: “*1. Sono ammessi a partecipare alla procedura di cui al presente decreto i candidati in possesso congiuntamente, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:*

a. abilitazione specifica o titolo di accesso alla specifica classe di concorso ovvero analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; ...”, se e per quanto non consente ai Laureati in Ingegneria V.O., indipendentemente dall’anno accademico di conseguimento della laurea, di accedere alla procedura concorsuale straordinaria per la classe di concorso A-27 – Matematica e Fisica o, in subordine, se e per quanto non consente ai Laureati in Ingegneria V.O., in possesso di esami equipollenti a quelli previsti per l’accesso alle classi di concorso di A-20–Fisica e A-26–Matematica, di accedere alla procedura concorsuale straordinaria per la classe di concorso A-27 – Matematica e Fisica;

g) della tabella A allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016 n. 19, recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell’art. 64, comma 4, lettera a) del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nella parte in cui non consente ai Laureati in Ingegneria V.O., indipendentemente dall’anno accademico di conseguimento della laurea, di accedere all’insegnamento di Matematica e Fisica nella Scuola Secondaria di secondo grado (A-27 – Matematica e Fisica), o, in subordine, nella parte in cui non consente ai Laureati in Ingegneria V.O., in possesso di esami equipollenti a quelli previsti per l’accesso alle classi di concorso di A-20 – Fisica e A-26 – Matematica, di accedere all’insegnamento di Matematica e Fisica nella Scuola Secondaria di secondo grado (A-27 – Matematica e Fisica);

h) della tabella A allegata al D.M. 354/1998 (Costituzione di Ambiti Disciplinari per aggregazione di classi di concorso finalizzata allo snellimento delle procedure concorsuali ed altre procedure connesse), nella parte in cui non consente ai Laureati in Ingegneria V.O., indipendentemente dall’anno accademico di conseguimento della laurea, di accedere all’insegnamento di Matematica e Fisica nella Scuola Secondaria di secondo grado (A-27 – Matematica e Fisica), o, in subordine, nella parte in cui non consente ai Laureati in Ingegneria V.O. in possesso di esami equipollenti a quelli previsti per l’accesso all’insegnamento di Matematica e Fisica nella

Scuola Secondaria di secondo grado (49/A – Matematica e Fisica), di accedere all’insegnamento della medesima disciplina (49/A – Matematica e Fisica);

i) una agli atti preordinati, connessi e consequenziali.

FATTO E DIRITTO

Il ricorrente ha presentato, dinanzi al TAR Campania - Napoli, il ricorso contrassegnato dal n. di R.G. 911/2023, al fine di ottenere l’annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti su indicati.

Il TAR Campania - Napoli, sez. Quarta, all’esito della Camera di Consiglio del 14 giugno 2023, con ordinanza n. 3664/2023, pubblicata in data 16 giugno 2023, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, ritenendo competente il TAR Lazio - Roma.

Tutto ciò premesso, il ricorrente, ut supra rapp.to e difeso, con il presente atto,

RIASSUME

la causa R.G. n. 911/2023 innanzi al TAR Lazio – Roma, riproponendone di seguito il contenuto del ricorso originario proposto dinanzi al Tar Campania-Napoli:

“FATTO

Con Decreto n. 1081 del 06/05/2022 del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione generale per il personale scolastico, è stata bandita la procedura concorsuale straordinaria, articolata per regione e classe di concorso, di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per la copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado che residuano dalle immissioni in ruolo effettuate ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 del medesimo articolo.

L’odierno ricorrente, in possesso della Laurea in Ingegneria Elettronica V.O., conseguita in data 30/01/2003 presso l’Università degli Studi "Federico II" di Napoli, ha presentato, in data 29/05/2022, domanda di partecipazione al concorso nella Regione Campania per la classe di concorso A027 – Matematica e Fisica.

Successivamente, il docente D’Arcangelo ha sostenuto la prova orale prevista dal bando di concorso.

Tuttavia, in data 30/11/2022, il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con Decreto prot. m_pi. AOODRCA. REGISTRO UFFICIALE. U. 0045201, ha disposto la sua esclusione dalla partecipazione alla procedura concorsuale bandita con D.D. 1081/2022, per la classe di concorso A027 “Matematica e Fisica”.

Nella premessa del citato Decreto si legge: *“VISTO il verbale, prot. n. 4993 del 21/11/2022, con cui la Commissione giudicatrice, a seguito delle verifiche effettuate in merito al possesso dei requisiti di accesso da parte dei candidati partecipanti alla procedura, ha proposto l’esclusione degli aspiranti ..., D’Arcangelo Edoardo, ...;*

CONSIDERATO che i candidati su indicati risultano sprovvisti dei requisiti di ammissione ex art. 3 comma 4 del citato D.D. 1081/2022;”.

A seguito di ciò, il prof. D’Arcangelo, in data 02/12/2022, ha inviato una mail alla Commissione esaminatrice, con la quale richiesto il inserimento nella graduatoria di merito.

In data 05/12/2022, con nota prot. n. 5194, il Presidente della Commissione esaminatrice, in riscontro alla citata richiesta, ha comunicato al ricorrente quanto riportato in epigrafe.

Infine, con Decreto prot. m_pi.AOODRCA. REGISTRO UFFICIALE. U. 0045858 del 5/12/2022, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania ha approvato la graduatoria di merito del concorso indetto con D.D. 6 maggio 2022, n. 1081, per la classe di concorso A027 "MATEMATICA E FISICA" per la Regione Campania.

Il ricorrente non è stato inserito nella graduatoria allegata al citato decreto.

Da qui la necessità del presente ricorso.

I provvedimenti, in questa sede gravati, sono illegittimi e vanno annullati per i seguenti

MOTIVI

1) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COST; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA, ILLOGICITA', CONTRADDITTORIETA'; DIFETTO DI MOTIVAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

Come esposto in narrativa, con Decreto prot. m_pi. AOODRCA. REGISTRO UFFICIALE. U. 0045201 del 30/11/2022, il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania ha disposto l'esclusione del ricorrente dalla partecipazione alla procedura concorsuale bandita con D.D. 1081/2022, per la classe di concorso A027 "Matematica e Fisica", in quanto ritenuto sprovvisto dei requisiti di ammissione ex art. 3 comma 4 del citato D.D. 1081/2022.

Inoltre, con nota del 05/12/2022, il Presidente della Commissione esaminatrice, in riscontro alla richiesta di reinserimento in graduatoria presentata dal ricorrente, ha comunicato allo stesso quanto segue: "... *In riferimento all'oggetto e all'istanza prodotta dal candidato, a seguito dell'esclusione disposta dall'U.S.R. per la Campania in data 30/11/2022, si precisa che nella fattispecie il provvedimento è stato emanato alla stregua della normativa tuttora vigente, D.P.R. n. 19/2016.*".

Ebbene, la motivazione adottata e il D.P.R. citato risultano essere illegittimi in quanto viziati da illogicità, contraddittorietà e irragionevolezza.

A tal proposito, occorre rappresentare che la Tabella A allegata al D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19 consente ai Laureati in Ingegneria V.O. di insegnare Fisica nella Scuola Secondaria di Secondo grado (classe di concorso A-20 – Fisica) e Matematica nella Scuola Secondaria di Secondo grado (classe di concorso A-26 – Matematica), purché il piano di studi abbia compreso determinati esami.

Tuttavia, la medesima tabella, relativamente alla classe di concorso A-27 – Matematica e Fisica, tra i "Titoli di accesso D.M. 39/1998 (Vecchio ordinamento)", non contempla la Laurea in Ingegneria.

In altri termini, i Laureati in Ingegneria possono insegnare Fisica (classe di concorso A-20 – Fisica) e Matematica (A-26 – Matematica), purché il piano di studi abbia compreso determinati esami, ma non possono insegnare Matematica e Fisica (A-27 – Matematica e Fisica).

Ebbene, le disposizioni di cui alla tabella A allegata al D.P.R. 19/2016 risultano viziate da illogicità, contraddittorietà e irragionevolezza, nella parte in cui, da un lato, consentono a chi sia in possesso di una laurea in Ingegneria V.O., di insegnare sia sulla classe di concorso A026 "Matematica" che sulla A020 "Fisica" ma, allo stesso tempo, impediscono agli stessi docenti di poter accedere alla classe di concorso A027 "Matematica e Fisica" che ricomprende *in unum* i succitati insegnamenti.

Tale preclusione appare incomprensibile in punto di ragionevolezza.

I docenti laureati in ingegneria verrebbero discriminati rispetto ai docenti laureati in matematica e rispetto a quelli laureati in fisica, che possono accedere, con il loro titolo di studio, sia alla classe di concorso A-27, sia alla A-20 che alla A-26 e, quindi, in ciascuna singola classe a loro scelta.

Una discriminazione sostanzialmente basata soltanto su un codice diverso, laddove, invece, i contenuti dell'insegnamento e la formazione conseguita per la classe A027 sono nella sostanza corrispondenti alle altre due classi di concorso, anche in termini di programmi concorsuali e che determinano, appunto, la omogeneità disciplinare tra la cl.co. A-27 e le cl.co. A-20 e A-26.

Questa soluzione interpretativa porterebbe, peraltro, all'irrazionale conseguenza per cui un docente che ha conseguito la Laurea in Ingegneria possa insegnare la materia "Matematica" e la materia "Fisica" (separatamente intese), ma non possa, invece, svolgere attività di docenza nella materia (unita) di "Matematica e Fisica".

Tant'è che il TAR Lazio – Roma, Sezione III Bis, con sentenza n. 8571/2022, ha annullato le disposizioni contemplate dalla Tabella A del D.P.R. n. 19/2016 nella parte in cui non consentono ai laureati in Ingegneria V.O. di accedere all'insegnamento di Matematica e fisica (cl.co A027).

In particolare, nella prefata sentenza si legge: *"8.1 Venendo alle disposizioni contenute nella Tabella A a quest'ultimo allegata, esse paiono effettivamente viziate da illogicità, contraddittorietà e irragionevolezza, nella parte in cui, da un lato, consentono a chi sia in possesso di una laurea in ingegneria, alle condizioni sopra sinteticamente riepilogate, di insegnare sia sulla classe di concorso A026 "Matematica" che sulla A020 "Fisica" ma, allo stesso tempo, impediscono agli stessi docenti di potere accedere alla classe di concorso A027 "Matematica e Fisica" che, tendenzialmente, ricomprende in unum i succitati insegnamenti.*

8.2 Come in precedenza anticipato, sia il previgente d.m. n. 39/98 e sia l'attuale d.P.R. n. 19/2016, quest'ultimo parzialmente modificato e integrato dal d.m. n. 259/2017, prevedono che i laureati in ingegneria possano, alle sopra rammentate condizioni, accedere agli insegnamenti relativi alle materie della fisica e della matematica, ma solo separatamente (sul punto non vi è contestazione da parte della resistente), precludendo entrambi la possibilità che lo stesso titolo di studio possa invece essere ritenuto valido anche per l'accesso alla classe di concorso A027 (ex 49/A) che ricomprende entrambi gli insegnamenti di cui trattasi.

Tale ultima previsione si rivela quindi incomprensibile in punto di ragionevolezza.

8.3 Sul punto, appare assente una valida presa di posizione da parte dell'amministrazione e quindi un'idonea spiegazione in tal senso. A seguito della richiesta in via istruttoria di questa sezione, come sopra ricordato, il Ministero si è limitato a sostenere la sussistenza di una metodologia peculiare di insegnamento connessa ad un "approccio interdisciplinare" che caratterizzerebbe la classe di concorso A027 (ex 49/A), ma senza esporre in alcun modo le basi giuridiche e sostanziali di tale asserzione.

Tantomeno è spiegata la correlazione di tale assunto con il percorso universitario seguito e con le conoscenze acquisibili in seguito dal candidato, considerando anche che non pare alieno dagli studi di ingegneria il menzionato "approccio interdisciplinare".

Il collegio, quindi, non ravvisa sufficienti ragioni per impedire l'accesso all'insegnamento sulla prefata classe A027 da parte dei laureati in ingegneria, ovviamente facendo riferimento a quelli che dimostrino di possedere sia i requisiti per insegnare fisica sia quelli per insegnare matematica, così come previsti dal medesimo d.P.R. n. 19/2016, modificato dal d.m. n. 259/2017.

8.4. La conclusione di cui sopra appare imporsi anche alla luce dei principi costituzionali di accesso ai pubblici impieghi (art. 97) e di diritto al lavoro (cfr. artt. 4 e 35 per ciò che rileva in questa sede), i quali impongono di prevedere restrizioni alle posizioni giuridiche che essi sottendono solo qualora vi siano effettivamente ragioni giustificative in tal senso.

8.5. A corroborare l'illogicità ed il difetto di motivazione di cui si è detto contribuiscono: (i) l'art. 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, norma fondamento del regolamento in parola, che fissa, per la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, una serie di criteri tra i quali, per quanto qui interessa, la "razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilità nell'impiego dei docenti"; (ii) il d.m. n. 354/1998, seppure applicabile direttamente solo in alcuni casi specifici e non nella presente fattispecie, il quale come visto istituisce un ambito disciplinare 8 che accorpa le classi di cui si discorre; (iii) l'art. 4 del d.m. n. 38/98, che al comma 2 dispone: "2. Coloro che sono in possesso di diplomi di abilitazione, separatamente conseguiti, per le classi di concorso 47/A- Matematica e 38/A- Fisica, ovvero per le classi di concorso LXIII e XLIV del pregresso ordinamento, sono da considerarsi abilitati, per la classe 49/A- Matematica e fisica."

In tale modo, infatti, risultano inserite nel quadro normativo generale delle previsioni di (relativa) fungibilità delle classi di concorso in esame che confermano l'assenza di ragioni sostanziali contrarie alla ricostruzione logica, ragionevole e costituzionalmente orientata di cui ai capi precedenti della presente sentenza.

9. Per le suesposte ragioni, il ricorso deve trovare accoglimento, dovendosi disporre l'annullamento del provvedimento di esclusione dalla classe A027 "Matematica e Fisica" di parte ricorrente di cui in epigrafe, che deve ritenersi viziato alla stregua delle ragioni che precedono, in via derivata, a causa della illegittimità delle disposizioni contemplate dalla Tabella A del d.P.R. n. 19/2016 che, in parte qua, vanno parimente annullate per violazione dei principi di logicità e ragionevolezza (corollario della buona amministrazione), imparzialità, trasparenza (sotto il profilo della assenza di motivazione) e proporzionalità, dal momento che non consentono a laureati in ingegneria in possesso dei requisiti previsti per insegnare, singolarmente, matematica e fisica, così come individuati dal medesimo riferimento normativo, di poterlo fare anche sulla classe A027.

L'annullamento parziale del detto d.P.R. n. 19/2016, per i motivi che precedono, appare sufficiente ai fini dell'annullamento degli atti applicativi impugnati, in quanto è ad esso, e non al d.m. 39/1998, che rinvia la lex specialis della procedura de qua e l'atto di esclusione, ed in quanto comunque il d.m. 259/2017, nel prevedere, a determinate condizioni, una clausola di salvaguardia delle posizioni pregresse non determina una ultrattività della previgente normativa che rimane abrogata (cfr. art. 5 comma 3, d.P.R. n. 19/2016)."

Orbene, dalla citata pronuncia si evince chiaramente che le disposizioni contemplate dalla Tabella A del d.P.R. n. 19/2016 che non consentono a laureati in ingegneria in possesso dei requisiti previsti per insegnare, singolarmente, matematica e fisica, così come individuati dal medesimo riferimento normativo, di poterlo fare anche sulla classe A027, sono state già annullate dal TAR Lazio – Roma, per violazione dei principi di logicità e ragionevolezza (corollario della buona amministrazione), imparzialità, trasparenza (sotto il profilo della assenza di motivazione) e proporzionalità.

Ne consegue l'illegittimità del provvedimento di esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale straordinaria, nonché della nota del 05/12/2022 del Presidente della Commissione esaminatrice, entrambi impugnati in epigrafe, e, pertanto, gli stessi andranno annullati.

Ma non solo!!

Giova altresì sottolineare che tra i programmi concorsuali allegati Decreto Ministeriale n. 108 del 28 aprile 2022, recante "Disposizioni concernenti la procedura concorsuale straordinaria per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune, ai sensi dell'articolo 59, comma

9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106”, si prevedono, per la classe di concorso A026 (matematica), i seguenti argomenti: Didattica della matematica; Storia del pensiero matematico; Geometria euclidea e cartesiana; Logica e insiemistica; Aritmetica e algebra; Funzioni e successioni; Probabilità e statistica; Modelli matematici.

Per la classe di concorso A020 (fisica) si prevedono i seguenti argomenti: Storia e didattica della fisica; Grandezze fisiche e loro misura; Meccanica del punto materiale e del corpo rigido; Statica e dinamica dei fluidi; Sistemi di riferimento e relatività; Campo elettrico e campo magnetico; Onde ed oscillazioni; Ottica; Termodinamica; Sistemi dinamici complessi; Fisica quantistica; La fisica del nucleo e delle particelle; La fisica delle stelle e dell’universo; Fonti di energia.

Infine, per la classe di concorso A027 (matematica e fisica) sono elencati gli argomenti di matematica e quelli della fisica, **senza nessuna modifica, né vi sono parti aggiuntive.**

Alla luce delle su esposte considerazioni, ne discende l’irragionevolezza e, quindi, l’illegittimità del provvedimento di esclusione impugnato e, pertanto, lo stesso andrà annullato.

2) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COST; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA, ILLOGICITA’, CONTRADDITTORIETA’; DIFETTO DI MOTIVAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

Acclarata l’illegittimità delle disposizioni contemplate dalla Tabella A del d.P.R. n. 19/2016 che non consentono a laureati in ingegneria di poter insegnare sulla classe di concorso A027, **occorre rappresentare che la medesima tabella è, altresì, illegittima per un ulteriore motivo.**

In particolare, la citata Tabella A consente ai Laureati in Ingegneria V.O. di insegnare Matematica nella Scuola Secondaria di Secondo grado (classe di concorso A-26 – Matematica), a condizione che, alternativamente:

a) abbiano conseguito il titolo di studio entro l’a.a. 2000/2001, potendo insegnare tale disciplina a prescindere dal contenuto del loro piano di studi;

b) ovvero, abbiano conseguito la laurea successivamente, dovendo a questo punto aver seguito un piano di studi contenente i corsi annuali (o due semestrali) di: analisi matematica I, analisi matematica II, geometria o geometria I e due corsi annuali (o quattro semestrali) tra i seguenti: geometria ed algebra o algebra ed elementi di geometria, calcolo delle probabilità, analisi numerica o calcolo numerico.

Orbene, in merito si contesta la legittimità della citata previsione, nella parte in cui opera una evidente discriminazione tra i laureati in Ingegneria ante a.a. 2000/2001 e post a.a. 2000/2001.

Invero, il percorso di studi seguito dagli iscritti al c.d. “Vecchio Ordinamento” è identico, a prescindere dall’anno accademico di conseguimento della laurea.

Per cui, non vi è alcuna razionale motivazione che possa giustificare il differente trattamento riservato ai laureati del V.O. che hanno conseguito la laurea in Ingegneria dopo l’a.a. 2000/2001, per i quali la tabella A allegata al DPR n. 19/2016 richiede il possesso di specifici esami per poter accedere alla classe di concorso A026 – Matematica, quando, invece, per coloro i quali hanno conseguito la medesima laurea prima del citato anno accademico non viene richiesta alcuna specifica condizione, in quanto ritenuta “... valida indipendentemente dal piano di studi seguito”.

Da ciò ne consegue l’illegittimità del D.P.R. n. 19/2016 nella parte in cui non consente ai Laureati in Ingegneria V.O., indipendentemente dall’anno accademico di conseguimento della laurea, di accedere

all'insegnamento per la classe di concorso (A-26 – Matematica) e, pertanto, le relative disposizioni andranno annullate in parte qua.

In subordine, si contesta la legittimità della nota n. (1) citata nella parte in cui non consente ai Laureati in Ingegneria V.O. in possesso di esami equipollenti a quelli ivi contemplati di accedere all'insegnamento di Matematica nella Scuola Secondaria di secondo grado (A-26 – Matematica).

Al riguardo, infatti, preme rappresentare che in merito agli esami “*calcolo delle probabilità, analisi numerica o calcolo numerico*”, richiamati nella citata nota (1), occorre rilevare che i relativi programmi sono stati comunque svolti dall'odierno ricorrente e conseguiti con gli esami di seguito richiamati e riportati nel piano di studi che si allega.

In particolare, si rappresenta che:

1. L'esame di calcolo delle probabilità ha contenuti che sono presenti nell'esame di Teoria dei Segnali.
2. Gli esami di calcolo numerico o analisi numerica hanno contenuti che sono presenti in molti esami sostenuti dal ricorrente, atteso che nell'anno 1991 (anno di iscrizione del ricorrente) la laurea in ingegneria elettronica rientrava nel settore automazione ed informazione (informatica).

In dettagli i contenuti dei citati esami sono presenti nei seguenti esami sostenuti dal ricorrente:

- Fondamenti di informatica I
- Fondamenti di informatica II
- Ricerca Operativa
- Teoria dei Sistemi
- Metodi matematici per l'ingegneria

Ebbene, stante l'equipollenza nei contenuti tra gli esami contemplati dalla più volte citata nota (1) e quelli sostenuti dal ricorrente durante il corso di laurea in Ingegneria Elettronica, nè consegue l'illegittimità della nota n. (1) citata nella parte in cui non consente ai Laureati in Ingegneria V.O. in possesso di esami equipollenti a quelli ivi contemplati di accedere all'insegnamento di Matematica nella Scuola Secondaria di secondo grado (A-26 – Matematica) e, pertanto, la stessa andrà annullata in parte qua.

3) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COST; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA, ILLOGICITA', CONTRADDITTORIETA'; DIFETTO DI MOTIVAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

Alle considerazioni che precedono occorre aggiungere che la Tabella A, consente ai Laureati in Ingegneria V.O. di insegnare Fisica nella Scuola Secondaria di Secondo grado (classe di concorso A-20 – Fisica), purché il piano di studi abbia compreso due corsi annuali (o quattro semestrali) di: fisica generale.

Ebbene, l'odierno ricorrente, durante il corso di laurea ha sostenuto gli esami di - Fisica I, annuale, e Fisica II, annuale (cfr. piano di studi che si allega).

Da ciò ne consegue che egli ha pienamente soddisfatto le condizioni richieste dalla citata Tabella A, allegata al DPR n. 19/2016, per l'accesso alla classe di concorso A020-Fisica.

Orbene, dimostrata l'illegittimità della tabella A nella parte in cui prevede che coloro i quali hanno conseguito la laurea in Ingegneria dopo l'a.a. 2000/2001 debbano aver sostenuto specifici esami, per poter accedere alla classe di concorso A026 – Matematica, nonché nella parte in cui non consente ai Laureati in Ingegneria V.O. in possesso di esami equipollenti a quelli di “*calcolo delle probabilità, analisi numerica o calcolo numerico*” di accedere all'insegnamento della detta disciplina (A-26 – Matematica), e tenuto conto del fatto che l'odierno

ricorrente ha pienamente soddisfatto le condizioni richieste dalla citata Tabella A, allegata al DPR n. 19/2016, per l'accesso alla classe di concorso A020-Fisica, **ne consegue che egli risulta in possesso del titolo di accesso alla classe di concorso A-27 – Matematica e Fisica.**

Invero, come già rappresentato nel primo motivo di ricorso, il TAR Lazio – Roma, Sezione III Bis, con la sentenza n. 8571/2022, ha sostenuto che non sussistono sufficienti ragioni per impedire l'accesso all'insegnamento sulla prefata classe A027 ai laureati in ingegneria che posseggono sia i requisiti per insegnare fisica sia quelli per insegnare matematica.

Ma c'è di più!!

L'odierno ricorrente è inserito nelle vecchie graduatorie ad esaurimento e, dopo la riforma delle stesse, nelle attuali Graduatorie Provinciali per le Supplenze, per le classi di concorso seguenti:

- A027 - Matematica e Fisica
- A026 – Matematica
- A020 – Fisica

Inoltre, come si evince dai prospetti estratti dal sito del Ministero resistente (che si allegato) il prof. D'Arcangelo ha sempre insegnato, da quando è inserito nelle graduatorie ad esaurimento e nelle GPS, nelle classi di concorso sopra elencate, sia in scuole statali che paritarie, facendo parte in alcuni anni anche delle commissioni d'esame di stato.

Pertanto, i provvedimenti impugnati risultano essere illegittimi ed andranno annullati.

4) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COST; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA, ILLOGICITA', CONTRADDITTORIETA'; DIFETTO DI MOTIVAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

Infine, occorre rilevare che con la nota prot. n. 5194 del 05/12/2022, impugnata in epigrafe, il Presidente della Commissione esaminatrice del concorso indetto con D.D. 6 maggio 2022, n. 1081, per la classe di concorso A027 "MATEMATICA E FISICA" per la Regione Campania, D.S. Prof.ssa Daniela Tagliaferro, con la quale, in riscontro all'istanza di reinserimento in graduatoria presentata dal ricorrente in data 02/12/2022, ha comunicato al docente che "Inoltre il D.M. n. 354 del 10/08/1998, ad integrazione e successivo al D.M. n. 39 del 30/01/1998, all'Allegato 1 A.D. 8 recita quanto segue:

<i>Classe di concorso</i>	<i>Titoli di accesso</i>
49/A	<p><i>Lauree in :</i> <i>astronomia; discipline nautiche; fisica; ingegneria (1); matematica</i> <i>Laurea in: ingegneria (a)</i> <i>purchè conseguita entro l'A.A. 2000/2001</i> <i>Lauree in:</i> <i>matematica e fisica; scienze matematiche; scienze fisiche e matematiche</i> ----- <i>(1) La laurea in ingegneria è titolo di ammissione al concorso purchè il piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali) di: analisi</i></p>

	<p>matematica I, analisi matematica II, geometria o geometria I, due corsi annuali (o quattro semestrali) tra i seguenti: geometria ed algebra o algebra ed elementi di geometria, calcolo delle probabilità, analisi numerica o calcolo numerico, e due corsi annuali (o quattro semestrali) di: fisica generale.</p> <p>(a) <i>La laurea in ingegneria è valida indipendentemente dal piano di studi seguito</i></p>
--	---

Alla luce di quanto esposto e dalla valutazione dei titoli si evince che il candidato **ha conseguito la laurea il 30/01/2003** senza aver sostenuto i seguenti esami:

- **calcolo delle probabilità**
- **analisi numerica o calcolo numerico”;**

Ebbene, in merito a tale ulteriore motivazione, appare opportuna una breve ricostruzione della normativa riguardante i titoli di accesso alle classi di concorso.

Il Decreto Ministeriale 30 gennaio 1998 n. 39 (TESTO COORDINATO DELLE DISPOSIZIONI IMPARTITE IN MATERIA DI ORDINAMENTO DELLE CLASSI DI CONCORSO A CATTEDRE E A POSTI DI INSEGNAMENTO TECNICO-PRATICO E DI ARTE APPLICATA NELLE SCUOLE ED ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA ED ARTISTICA), **alla Tabella A, prevede quale titolo di accesso alla classe di concorso 49/A. – Matematica e fisica, le Lauree in: “astronomia; discipline nautiche; fisica; matematica”.** Tuttavia, con successivo Decreto Ministeriale n. 354 del 10 agosto 1998, recante **“Costituzione di Ambiti Disciplinari per aggregazione di classi di concorso finalizzata allo snellimento delle procedure concorsuali ed altre procedure connesse”**, è stata prevista la costituzione dell’Ambito Disciplinare n. 8, per aggregazione delle classi 38/A - 47/A - 49/A.

All’art. 2 del citato Decreto, si afferma che **“1. I titoli di accesso, parzialmente modificati e i relativi piani di studio, nonché le prove d’esame afferenti i nuovi ambiti disciplinari, sono indicati nell’Allegato 1, che fa parte integrante del presente decreto.”**

L’Allegato 1, per la classe di concorso 49/A Matematica e Fisica, prevede quali titoli di ammissione:

*“Lauree in: astronomia; discipline nautiche; fisica; **ingegneria (1); matematica.**”*

Laurea in: ingegneria (a) purché conseguita entro l’A.A. 2000/2001

Lauree in: matematica e fisica; scienze matematiche; scienze fisiche e matematiche.”.

Con la precisazione contenuta nella nota n. (1) che: **“La laurea in ingegneria è titolo di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali) di: analisi matematica I, analisi matematica II, geometria o geometria I, due corsi annuali (o quattro semestrali) tra i seguenti: geometria ed algebra o algebra ed elementi di geometria, calcolo delle probabilità, analisi numerica o calcolo numerico, e due corsi annuali (o quattro semestrali) di: fisica generale.**

(a) La laurea in ingegneria è valida indipendentemente dal piano di studi seguito”.

Da ciò ne consegue che il D.M. n. 354/1998 ha modificato il D.M. n. 39/1998, consentendo anche ai docenti laureati in Ingegneria vecchio ordinamento (ciclo unico di cinque anni) di accedere alla classe di concorso A049, a condizione che la laurea sia stata conseguita entro l’Anno Accademico 2000/2001 o, se conseguita dopo la predetta annualità, a condizione che il piano di studi abbia compreso determinati esami.

Orbene, in merito, analogamente a quanto già rilevato in merito alla Tabella A allegata al D.P.R. n. 19/2016, si contesta la legittimità della citata previsione, nella parte in cui opera una evidente discriminazione tra i laureati in Ingegneria ante a.a. 2000/2001 e post a.a. 2000/2001.

Invero, il percorso seguito dagli iscritti al c.d. “Vecchio Ordinamento” è identico, a prescindere dall’anno accademico di conseguimento della laurea.

Per cui, non vi è alcuna razionale motivazione che possa giustificare il differente trattamento riservato ai laureati del V.O. che hanno conseguito la laurea in Ingegneria dopo l’a.a. 2000/2001, per i quali il D.M. n. 354/1998, che ha modificato il D.M. n. 39/1998, richiede il possesso di specifici esami per poter accedere alla classe di concorso A047 – Matematica e Fisica, quando, invece, per coloro i quali hanno conseguito la medesima laurea prima del citato anno accademico non viene richiesta alcuna specifica condizione, in quanto ritenuta “... valida indipendentemente dal piano di studi seguito”.

Da ciò ne consegue l’illegittimità dell’allegato 1 al D.M. n. 354/1998 nella parte in cui non consente ai Laureati in Ingegneria V.O., indipendentemente dall’anno accademico di conseguimento della laurea, di accedere all’insegnamento per la classe di concorso (49/A – Matematica e Fisica).

In subordine, si contesta la legittimità della citata nota n. (1) nella parte in cui non consente ai Laureati in Ingegneria V.O. in possesso di esami equipollenti a quelli ivi contemplati di accedere all’insegnamento di Matematica e Fisica nella Scuola Secondaria di secondo grado (49/A – Matematica e Fisica).

Al riguardo, infatti, preme rappresentare che in merito agli esami “*calcolo delle probabilità, analisi numerica o calcolo numerico*”, riportati nella citata nota (1), e richiamati anche nella nota prot. n. 5194 del 05/12/2022 a firma del Presidente della Commissione esaminatrice del concorso per la classe di concorso A027 “MATEMATICA E FISICA”, occorre ribadire quanto sostenuto poc’anzi, ovvero che i programmi dei citati esami sono stati comunque svolti dall’odierno ricorrente e conseguiti con gli esami di seguito richiamati e riportati nel piano di studi che si allega.

Segnatamente:

1. L’esame di calcolo delle probabilità ha contenuti che sono presenti nell’esame di Teoria dei Segnali.
2. Gli esami di calcolo numerico o analisi numerica hanno contenuti che sono presenti in molti esami sostenuti dal ricorrente.

In dettagli i contenuti dei citati esami sono presenti nei seguenti esami sostenuti dal ricorrente:

- Fondamenti di informatica I
- Fondamenti di informatica II
- Ricerca Operativa
- Teoria dei Sistemi
- Metodi matematici per l’ingegneria

Ebbene, stante l’equipollenza nei contenuti tra gli esami contemplati nella più volte citata nota (1) e quelli sostenuti dal ricorrente durante il corso di laurea in Ingegneria Elettronica, nè consegue l’illegittimità della nota n. (1) citata nella parte in cui non consente ai Laureati in Ingegneria V.O. in possesso di esami equipollenti a quelli ivi contemplati di accedere all’insegnamento di Matematica e Fisica nella Scuola Secondaria di secondo grado (49/A – Matematica e Fisica).

DOMANDA CAUTELARE

I motivi addotti fondano l'accoglimento del ricorso. Il danno grave ed irreparabile che ne scaturisce al ricorrente dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati, ne impone l'adozione di una misura cautelare idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul merito del ricorso.

Si consideri, infatti, la graduatoria di merito del concorso de quo verrà utilizzata per le immissioni in ruolo che verranno disposte nei prossimi mesi.

Pertanto, appare evidente il pericolo di un pregiudizio grave ed irreparabile in conseguenza dell'esclusione del ricorrente dal concorso.

Invero, l'esclusione del docente dalla procedura concorsuale impedirà allo stesso di essere assunto in ruolo nei prossimi mesi.

L'ammissione dell'odierno ricorrente al concorso impedirebbe l'annullamento del concorso laddove il ricorso venisse accolto in sede di merito.

Ebbene, nel bilanciamento degli interessi privati dei candidati ammessi e dell'interesse pubblico ad evitare il rifacimento della procedura concorsuale, l'ago della bilancia propende irrimediabilmente verso quest'ultimo.

In proposito, il Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, con l'Ordinanza 20 dicembre 1999 n. 2 (con la quale è stato ammesso con riserva un candidato al concorso per uditore giudiziaria escluso dalle prove preselettive), ha precisato che l'ordinanza sospensiva del provvedimento di non ammissione alla partecipazione del concorso va concessa indipendentemente dalla fondatezza sostanziale delle pretese delle parti. È stato così riaffermato il principio per cui la fase cautelare resta completamente scissa dalla successiva fase di merito al quale il provvedimento cautelare è strumentalmente collegato.

Ciò che importa è che si giunga al merito *re adhuc integra*, in modo da evitare il danno grave ed irreparabile del ricorrente, consentendogli di partecipare alle prove concorsuali a parità di condizioni con gli altri concorrenti, ed a scongiurare il rischio per l'amministrazione di una invalidazione totale dell'intera procedura concorsuale.

Allo stato dei fatti, l'inserimento del ricorrente nella graduatoria di merito comporterebbe il passaggio del rischio dall'Amministrazione al candidato: è quest'ultimo a dover sopportare l'alea del mancato accoglimento della domanda in sede di merito, nonostante l'ottenimento del beneficio cautelare.

Pertanto, con l'ammissione del ricorrente al concorso, l'Amm.ne evita solo il rischio di essere condannata per l'illegittima esclusione del candidato, e di assistere impotente alla "invalidazione totale dell'intera procedura concorsuale".

L'Adunanza Plenaria, in tal senso, con la decisione richiamata, ha precisato come il pregiudizio prospettato dalla difesa erariale concernente l'aggravamento della procedura concorsuale a seguito dell'accoglimento dell'istanza cautelare presentata dai ricorrenti, non costituisce valido motivo per rigettare l'istanza stessa, almeno sotto il profilo del *periculum in mora*.

Infatti, l'aggravamento del procedimento per l'espletamento del concorso costituisce senz'altro un danno per la P.A., ma di entità inferiore rispetto al rischio del suo annullamento.

Invero, ciò che conta è scongiurare il pericolo "che possa maturare l'irrimediabile pregiudizio della impossibilità di partecipare ad una procedura concorsuale o di essere inserito in una graduatoria" (Cfr. Consiglio, Sez. VI 27.5.2005 n. 2733).

Pertanto, appare opportuno ordinare all'Amm.ne resistente di ammettere con riserva l'odierno ricorrente al concorso e, conseguentemente, inserire con riserva lo stesso docente nella graduatoria di merito del medesimo concorso, al fine di evitare che egli sia irrimediabilmente e definitivamente escluso dalla procedura concorsuale,

ma, soprattutto, al fine di evitare la caducazione dell'intera procedura concorsuale in caso di accoglimento delle censure formulate nel presente ricorso.

P.Q.M.,

si conclude per l'accoglimento del ricorso e dell'incidentale domanda cautelare, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

Si dichiara che la presente controversia verte in materia di pubblico impiego e, pertanto, il contributo dovuto è di euro 325,00.

Avv. Pasquale Marotta

che firma anche per il ricorrente, giusta procura in calce.”.

DOMANDA CAUTELARE

I motivi addotti fondano l'accoglimento del ricorso. Il danno grave ed irreparabile che ne scaturisce al ricorrente dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati, ne impone l'adozione di una misura cautelare idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul merito del ricorso.

Si consideri, infatti, la graduatoria di merito del concorso de quo verrà utilizzata per le immissioni in ruolo che verranno disposte nei prossimi mesi.

Pertanto, appare evidente il pericolo di un pregiudizio grave ed irreparabile in conseguenza dell'esclusione del ricorrente dal concorso.

Invero, l'esclusione del docente dalla procedura concorsuale impedirà allo stesso di essere assunto in ruolo nei prossimi mesi.

L'ammissione dell'odierno ricorrente al concorso impedirebbe l'annullamento del concorso laddove il ricorso venisse accolto in sede di merito.

Ebbene, nel bilanciamento degli interessi privati dei candidati ammessi e dell'interesse pubblico ad evitare il rifacimento della procedura concorsuale, l'ago della bilancia propende irrimediabilmente verso quest'ultimo.

In proposito, il Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, con l'Ordinanza 20 dicembre 1999 n. 2 (con la quale è stato ammesso con riserva un candidato al concorso per uditore giudiziaria escluso dalle prove preselettive), ha precisato che l'ordinanza sospensiva del provvedimento di non ammissione alla partecipazione del concorso va concessa indipendentemente dalla fondatezza sostanziale delle pretese delle parti. È stato così riaffermato il principio per cui la fase cautelare resta completamente scissa dalla successiva fase di merito al quale il provvedimento cautelare è strumentalmente collegato.

Ciò che importa è che si giunga al merito *re adhuc integra*, in modo da evitare il danno grave ed irreparabile del ricorrente, consentendogli di partecipare alle prove concorsuali a parità di condizioni con gli altri concorrenti, ed a scongiurare il rischio per l'amministrazione di una invalidazione totale dell'intera procedura concorsuale.

Allo stato dei fatti, l'inserimento del ricorrente nella graduatoria di merito comporterebbe il passaggio del rischio dall'Amministrazione al candidato: è quest'ultimo a dover sopportare l'alea del mancato accoglimento della domanda in sede di merito, nonostante l'ottenimento del beneficio cautelare.

Pertanto, con l'ammissione del ricorrente al concorso, l'Amm.ne evita solo il rischio di essere condannata per l'illegittima esclusione del candidato, e di assistere impotente alla “invalidazione totale dell'intera procedura concorsuale”.

L'Adunanza Plenaria, in tal senso, con la decisione richiamata, ha precisato come il pregiudizio prospettato dalla difesa erariale concernente l'aggravamento della procedura concorsuale a seguito dell'accoglimento dell'istanza

cautelare presentata dai ricorrenti, non costituisce valido motivo per rigettare l'istanza stessa, almeno sotto il profilo del *periculum in mora*.

Infatti, l'aggravamento del procedimento per l'espletamento del concorso costituisce senz'altro un danno per la P.A., ma di entità inferiore rispetto al rischio del suo annullamento.

Invero, ciò che conta è scongiurare il pericolo “che possa maturare l'irrimediabile pregiudizio della impossibilità di partecipare ad una procedura concorsuale o di essere inserito in una graduatoria” (Cfr. Consiglio, Sez. VI 27.5.2005 n. 2733).

Pertanto, appare opportuno ordinare all'Amm.ne resistente di ammettere con riserva l'odierno ricorrente al concorso e, conseguentemente, inserire con riserva lo stesso docente nella graduatoria di merito del medesimo concorso, al fine di evitare che egli sia irrimediabilmente e definitivamente escluso dalla procedura concorsuale, ma, soprattutto, al fine di evitare la caducazione dell'intera procedura concorsuale in caso di accoglimento delle censure formulate nel presente ricorso.

P.Q.M,

si insiste per l'accoglimento del ricorso e dell'incidentale domanda cautelare, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che il contributo dovuto per la presente controversia è stato già versato all'atto del deposito del ricorso dinanzi al TAR Campania – Napoli.

avv. Pasquale Marotta

che firma anche per il ricorrente, giusta procura in calce”.

Avv. Pasquale Marotta

**PASQUALE
MAROTTA** Firmato digitalmente da
PASQUALE MAROTTA
Data: 2023.09.25
18:46:28 +02'00'



Bonifico Ordinario

Il bonifico è stato inserito, sarà spedito dopo l'autorizzazione della Banca.

Ordinante

Data Inserimento Disposizione: 25/09/2023
Data Valuta Addebito: 25/09/2023
No. rapporto: IT64X0307502200CC8500812703
Ordinante: MAROTTA PASQUALE

Estremi del bonifico

Divisa: EUR
Importo: 100,00
Data Valuta Accredito: 26/09/2023
Commissioni: 0,00
Spese: 0,00
Penale Antergata: 0,00
Penale Coordinate: 0,00
Importo Totale: 100,00
CRO: 60546935005
ID: 6054693500500000480220014900IT

Beneficiario

Cognome e Nome/
Ragione Sociale: TESORERIA DELLO STATO
Indirizzo:
Cap/Loc/Provincia/Stato: 00100 / ROMA / RM /
Stato di Residenza: IT
Coordinate Bancarie: IT94M0100003245348013355004 - BITAITRRENT
Banca: BANCA D'ITALIA
Filiale: VERSAMENTI DI TESORERIA - BON
Indirizzo Filiale: VIA MILANO, 60 G
Causale: pubb. proc. rg n.9226/23 MIUR+USR-D'arcangelo ORD.N.13618/23

Richiesta pubblicazione notifica pubblico proclama

<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cognome : <i>(dell'avvocato) - campo testo obbligatorio</i>	Nome : <i>(dell'avvocato) - campo testo obbligatorio</i>
<input type="checkbox"/> Tribunale Ordinario	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Tar	Sezione <i>campo testo obbligatorio</i>
<input type="checkbox"/> Consiglio di stato	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Corte d' Appello	Regione <i>campo testo obbligatorio se selezionato Tar</i>
<input type="checkbox"/> Corte di Cassazione	<input type="text"/>
<input type="text"/>	Comune <i>campo testo obbligatorio se selezionato Tribunale Ordinario oppure Corte D'Appello</i>
<input type="text"/>	
Titolo <i>campo obbligatorio</i>	
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Numero ruolo/anno <i>campo obbligatorio</i>	Telefono <i>(dell'avvocato) - campo testo obbligatorio</i>
Per la pubblicazione in: HOME: Sezione Pubblici Proclami	
<input type="text"/>	
Eventuali Istruzioni aggiuntive: <i>non obbligatorio</i>	